

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

PAGINA BIANCA

DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LA LOGGIA

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che nel periodo intercorso tra la nostra ultima seduta, in sede di indagine conoscitiva, e quella odierna ci sono pervenute alcune documentazioni che sono state inserite nei nostri *dossiers*, e che i colleghi possono dunque consultare.

Mi è stato preannunciato ieri sera dalla Presidenza della Camera che è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio la relazione della Commissione Scardia, che la Presidenza medesima mi consegnerà quanto prima, essendo stata richiesta dal Governo la procedura della comunicazione in Commissione in seduta segreta: anche se la relazione, con le relative firme, è apparsa pubblicata su *Panorama*, e quindi sembra che sia di ragione iper-pubblica. Comunque, non ho ancora ufficialmente ricevuto il documento.

Devo anche informare gli onorevoli colleghi che avevo chiesto già ufficialmente l'invio di questa relazione, in questo intervallo di tempo, ancor prima quindi che me ne arrivasse una molto opportuna richiesta da parte dell'onorevole La Malfa - tanto opportuna, che io l'avevo appunto preceduta con la mia iniziativa -; con successiva lettera avevo anche richiesto l'invio degli allegati alla relazione, perché quest'ultima, a mio giudizio, deve essere corredata da tutti i verbali di in-

terrogatorio che la Commissione Scardia ha avuto modo di condurre a termine.

Devo infine comunicare ai colleghi che quest'aula è disponibile fino alle 12,30: siamo quindi costretti ad accelerare i nostri lavori, per fare in modo che si possa poi svolgere una assemblea del personale indetta da tutte le organizzazioni sindacali con la partecipazione del Presidente della Camera, per commemorare il professor Bachelet assassinato ieri a Roma.

Do ora la parola ai colleghi che me l'hanno richiesta.

CRIVELLINI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per protestare contro questo ennesimo episodio, che non fa altro che confermare una prassi consolidata, cioè il fatto che documenti che dovrebbero essere a disposizione della Commissione, non vengono invece posti a disposizione della stessa, ma a disposizione delle redazioni dei giornali. Perciò un parlamentare, che ha il diritto e il dovere di informarsi su queste cose, facendo parte della Commissione bilancio, si deve rivolgere alle edicole, dove probabilmente io credo che troverà, in futuro, addirittura a dispense, con in omaggio la copertina del primo volume, le varie relazioni. Tutto ciò a fronte di dichiarazioni del Governo, che sospendeva alcune decisioni, per un doveroso riserbo verso la Commissione bilancio e per mettere quindi a disposizione della medesima, il cosiddetto rapporto Scardia che da più di una settimana ha a disposizione.

Oltre che protestare per questo episodio, le chiederei, signor Presidente, di compiere un passo verso la Presidenza della Camera perché faccia presente al Governo che questo stato di cose è inammissibile, per la stessa dignità del Parlamento, della Commissione e delle sue funzioni di Presidente.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete, onorevole Crivellini, di queste sue giuste proteste; mi consenta di rilevare come, invece, nessun documento di quelli in nostro possesso e che abbiamo considerato riservati sia stato portato a conoscenza di persone estranee alla Commissione. Questo va sottolineato proprio per mettere in luce il senso di responsabilità da tutti dimostrato, che aggiunge prestigio alla Commissione ed al Parlamento.

Il documento che mi appresto a leggere è sconosciuto da chiunque fino a questo momento e soltanto adesso, per un riguardo verso la Commissione, potrà diventare pubblico.

BASSANINI. Nel condividere quanto il Presidente ci ha testé detto, mi associo alle osservazioni del collega Crivellini.

Risulta, tra l'altro, che diverse copie della relazione Scardia sono state distribuite dalle stesse autorità di Governo (in particolare dal Ministero delle partecipazioni statali), nella settimana scorsa. Il fatto che, nel momento della comunicazione al Parlamento, per alcune parti di questa relazione si richieda la seduta segreta, a me pare incomprensibile, stante il fatto che alcune copie di tale relazione circolano e che molti di noi ne sono venuti in possesso; non so se gli estratti pubblicati da organi di stampa abbiano una provenienza diretta.

In base a queste considerazioni, ritengo giusto e legittimo il rilievo avanzato dallo onorevole Crivellini.

VALENSISE. Ci riserviamo di formulare le nostre conclusioni al momento in cui saremo venuti a conoscenza dello schema di relazione preannunciato dal nostro Presidente.

In questo momento dobbiamo dire che rivediamo con amarezza e denunciemo con forza questo « gioco delle tre inchieste » che da parte del Governo viene posto in essere. Esiste, infatti, la nostra indagine conoscitiva, nonché l'inchiesta della Commissione Scardia e quella della magistratura: il Governo con questo gioco sta attingendo - o ritiene di poter attingere - finalità politiche che sono assolutamente contrarie alla ricerca della verità ed allo accertamento delle responsabilità.

È un fatto che abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare, sul quale torneremo dopo aver ascoltato lo schema di relazione.

GAMBOLATO. Il ritardo con cui la Presidenza del Consiglio ha trasmesso alla Presidenza della Camera i risultati della Commissione Scardia, a nostro avviso, è grave e preoccupante perché, in definitiva, con la sua non decisione il Consiglio dei ministri ha teso a trasferire la responsabilità delle decisioni alla Commissione bilancio.

Ci troviamo, infatti, nella singolarissima posizione per cui discuteremo lo schema di relazione del Presidente senza che il Presidente stesso abbia potuto tener conto delle risultanze di una Commissione di indagine nominata dal Governo.

PRESIDENTE. Ufficialmente non ne ho avuta conoscenza.

GAMBOLATO. Questo fatto è particolarmente grave perché impone alla Commissione bilancio della Camera di iniziare la discussione di un documento senza aver potuto tener conto delle risultanze di altre Commissioni.

Pertanto, sin dall'inizio della seduta, riteniamo di dover avanzare una proposta precisa; nel merito della questione interverremo nella seduta di giovedì 21, nel corso della quale assumeremo le nostre decisioni. Considerando però che il Governo, nel momento in cui ha ritenuto di non dover assumere alcuna decisione, ha trasferito alla Commissione bilancio la responsabilità della decisione stessa, trattandosi - per quanto riguarda la Commissio-

ne bilancio - di decisioni che non possono che essere orientamenti di carattere politico generale ed essendo la Commissione bilancio espressione del Parlamento, quindi avendo nel Governo l'interlocutore politico per ogni discussione, chiediamo formalmente che alla seduta di giovedì 21 sia presente un rappresentante del Governo, il quale illustri alla Commissione i motivi di carattere generale che hanno portato ad assumere quella decisione.

Naturalmente in quello stesso momento il Governo sarà uno degli interlocutori del dibattito politico che nella Commissione si aprirà.

Un'ultima richiesta riguarda l'acquisizione agli atti di una lettera che - a quanto mi risulta - il dottor Di Donna avrebbe scritto al ministro Stammati. Nella ipotesi in cui questa lettera esista, chiederei che essa fosse acquisita agli atti della nostra Commissione.

PRESIDENTE. A quando risalirebbe questa lettera ?

GAMBOLATO. Non ricordo esattamente la data, ma mi pare che risalga allo stesso periodo dei lavori della nostra Commissione. Comunque si tratta di una delle lettere che sono intervenute durante tutta la vicenda e che io ritengo abbia una certa rilevanza.

GARGANO. Considerando la validità di alcune cose dette dal collega Gambolato, proprio per l'importanza che acquisterà poi il documento conclusivo di questa Commissione (conclusioni alle quali il Governo ha rinviato di fatto una decisione) e preso atto che il suo schema di relazione non ha potuto tener conto delle conclusioni della Commissione Scardà, per evitare che nella discussione ci sia questa posizione di dover poi reinserire valutazioni - almeno come ipotesi - contenute in quella relazione, noi proporremo di non leggere lo schema di relazione predisposto dal Presidente La Loggia, ma di consentirgli di acquisire anche quegli atti, completando lo schema di relazione in

modo tale che essa possa tener conto di tutto quello che oggi in materia è disponibile.

MINERVINI. Volevo soltanto richiamarmi alla richiesta che già feci in sede di ufficio di Presidenza della Commissione, nel senso che, se non si deliberano più atti istruttori...

PRESIDENTE. Questo lo vedremo dopo !

MINERVINI. ...Allora certamente io non insisterò in questa mia richiesta. Ma se, invece, si deliberasse ciò (come, per esempio, ha proposto per altro aspetto l'onorevole Gambolato), vorrei che fosse chiarito il punto che già avevo indicato: cioè vorrei che si chiarisse, dato il contrasto che si è manifestato nel corso dei lavori della Commissione da parte di taluni interrogati, se vi sia o meno il precedente dei versamenti del 5 per cento per questo tipo di operazioni.

Lei, onorevole Presidente ricorda che il dottor Sarchi, proprio in questa sede, prima ha detto di sì, ma poi ha inviato una lettera di ritrattazione. Si tratta di una cosa incomprensibile che meriterebbe un chiarimento nel quadro di istruttorie ancora da compiere. Se l'istruttoria fosse invece da considerarsi chiusa rinuncierei alla mia richiesta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci sono alcune proposte sulle quali dovremmo prendere una decisione. L'onorevole Gambolato ha formulato due richieste: innanzitutto di accertare se esista o meno una lettera del dottor Di Donna al ministro Stammati. Accerteremo se tale lettera esiste, ma non abbiamo altro elemento che le indicazioni ora dateci dall'onorevole Gambolato, per altro senza data. Faremo in primo luogo una richiesta ufficiosa al ministro per vedere se la lettera esista e poi vedremo di individuarne la data e di richiederla.

Per quanto riguarda la richiesta circa la presenza del Governo in una successiva seduta, io avrei qualche perplessità di ordine regolamentare; cioè non possiamo confondere strumenti di ispezione e di con-

trollo politico con l'indagine conoscitiva. In questo modo, infatti, confonderemmo due procedure diverse. Mi riprometto, su questo, di riflettere un momento e di consultare anche la Presidenza della Camera, poiché credo che, semmai, questa materia possa essere trattata utilizzando un altro strumento regolamentare (per esempio lo articolo 143 del Regolamento) od uno strumento ispettivo in sede di Assemblea o o in sede di Commissione. Comunque, onorevole Gambolato, vorrei riflettere su questa proposta, se mi si consentirà di farlo.

Per quanto riguarda la richiesta di ulteriore rinvio della lettura dello schema di documento in attesa che pervenga altra documentazione, non ritengo che essa sia opportuna. Dobbiamo pertanto proseguire nei nostri lavori e, nel corso di essi - i quali, del resto, non si concluderanno né oggi né il giorno 21 febbraio - vedere quali altre considerazioni possano essere suscitate da un esame approfondito - che così deve essere - della relazione Scardia e dei suoi allegati.

Non possiamo, in ogni caso, legittimare l'opinione che, avendo il Governo deciso di aspettare dieci giorni dopo il termine dei nostri lavori - questa mi pare sia stata la comunicazione ufficiale - ci prestiamo ad un prolungamento delle nostre sedute senza prevederne una fine ragionevole entro un termine abbreviato, consentendo così al Governo di prorogare le sue decisioni - che sono sue e non nostre - in ordine a questa delicata materia.

Comunico che copie dello schema di documento che mi accingo a leggere saranno distribuite tra breve in casella a tutti i componenti di questa Commissione. Del resto, lo stesso testo integrale sarà pubblicato domani, come di consueto, nel resoconto stenografico di questa seduta.

LECCISI. Cosa accadrà una volta che sarà pervenuta alla Presidenza la relazione Scardia?

PRESIDENTE. Prima di tutto la Commissione dovrà valutare se vi siano o no parti riservate le quali rendano necessaria una seduta segreta: a questo dovreb-

mo provvedere riunendoci appositamente per valutare le parti sulle quali il Governo avrà chiesto il segreto. Poi, la parte che non risultasse segreta sarà inserita nei nostri *dossiers* di documentazione.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Minervini, ritengo che la natura di essa sia tale da rendere necessaria una deliberazione della Commissione. Ma ad essa provvederemo il giorno 21, perché, se aprissimo una discussione oggi su questo argomento, non mi sarebbe possibile dare lettura dello schema di documento che ho predisposto su mandato della Commissione.

MINERVINI. Mi sono rimesso al criterio se si ritenga o no di compiere altri atti istruttori. Ma, poiché si intende procedere alla ricerca della lettera - di cui non si conoscono né la data né l'oggetto - la cui esistenza è stata segnalata dall'onorevole Gambolato, non vedo perché non si possa compiere anche l'atto istruttorio che ho richiesto.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, una cosa è richiedere una lettera ed una cosa è compiere un accertamento.

Quello che lei chiede è un accertamento anche complesso. Se non ricordo male, lei desidera sapere se in passato si siano mai fatte contrattazioni sulle quali siano state corrisposte, per spese generali, delle percentuali pari al 5 per cento. Desidera inoltre sapere specificamente se e per quali contratti siano state applicate queste percentuali ed in che maniera siano state contrattate e poi contabilizzate dalle varie società eventualmente contraenti.

Si tratta, pertanto, di un accertamento sul quale dobbiamo aprire un dibattito in Commissione, perché richieste di tale natura devono essere formulate su deliberazione della Commissione, non su mia decisione.

MINERVINI. Sono d'accordo, signor Presidente. Ma anche sulla richiesta di acquisizione di una lettera di cui non si

conoscono l'oggetto ed il contenuto, la Commissione deve deliberare.

PRESIDENTE. Ho detto, onorevole Minervini, che avrei fatto qualche accertamento e, successivamente, la richiesta ufficiale. Penso, infatti, che tutto possa essere deliberato il giorno 21. Tra l'altro sarebbe bene porre fine a queste questioni preliminari perché non abbiamo molto tempo a nostra disposizione.

LECCISI. Comunque, i preliminari sono indispensabili per arrivare alle decisioni.

Desideravo sapere, per dare un ordine ai nostri lavori, se, quando sarà arrivata alla Presidenza della Commissione la relazione Scardìa, noi dovremo discutere per vedere quali parti, eventualmente...

PRESIDENTE. In seduta segreta.

LECCISI. Sembra a tutti opportuno che si legga, si discuta e si prenda cognizione della relazione Scardìa prima ancora di discutere dello schema di documento conclusivo che lei ha predisposto.

PRESIDENTE. Prima, dovremo discuterne, certamente.

LECCISI. Ma il lavoro è complesso, signor Presidente. Frattanto, non sfugge a nessuno - e meno che mai a lei, signor Presidente - la necessità di far presto perché mentre noi, qui, ci stiamo « baloccando », ho letto sui giornali di oggi che i funzionari dell'ENI sono in sciopero. L'ENI è allo sbando, quindi, nonostante la nomina del commissario Egidi che non so con quali poteri possa affrontare i problemi di questo ente.

Riterrei opportuna, allora, una proposta di mediazione sull'ordine dei lavori.

Se potessimo avere subito - naturalmente, dopo che la presidenza della Commissione ne sarà venuta in possesso - una copia della relazione Scardìa (è vero che in essa possono esserci parti eventualmente coperte dal segreto di Stato, ma è anche vero che ne abbiamo lette

certe conclusioni sui giornali) potremmo prendere cognizione di quello su cui dovremmo discutere giovedì. Diversamente, giovedì discuteremo, qui, della relazione Scardìa, poi, cominceremo a discutere della sua relazione e, allora, non so quando potremo pervenire alle conclusioni alle quali la Commissione è chiamata ad arrivare. Rischiamo di far passare, inutilmente, tutto il mese di febbraio. Io non so cosa accadrà in merito ad una eventuale crisi di Governo della quale si parla e che, in ogni caso, ritengo si debba scongiurare, ma se può essere probabile, rischiamo di andare alle elezioni amministrative senza essere venuti a capo di niente.

Mi permetto, inoltre, di chiedere se è vero che il ministro delle partecipazioni statali abbia fornito alla Commissione Scardìa una relazione perché, in caso di risposta affermativa, sarebbe bene acquisirla agli atti ed averla per giovedì prossimo.

PRESIDENTE. Che relazione?

LECCISI. Una relazione del ministro delle partecipazioni statali.

PRESIDENTE. Io ho richiesto alla Presidenza del Consiglio tutti gli allegati e se c'è anche questa relazione della quale lei parla acquisiremo anche quella.

LECCISI. Ma questa relazione non è un allegato.

PRESIDENTE. Se è una relazione che il ministro ha fornito e ha depositato alla Commissione, dovrebbe essere un allegato. Comunque, accerteremo anche questo.

Desideravo dirle, invece, che non posso decidere nulla per quanto riguarda la relazione Scardìa. Il Presidente della Camera, infatti, mi ha convocato ieri sera e mi ha preannunziato che mi manderà oggi una lettera con la quale mi avvisa che il Presidente del Consiglio ha inviato la relazione Scardìa richiedendo che, su alcuni punti, si proceda in seduta segreta. Se la

Presidenza della Camera me lo richiede noi non possiamo non applicare la procedura già seguita in precedenza.

LECCISI. Il Presidente del Consiglio Cossiga ha mandato a ciascun ministro una copia di questa relazione!

PRESIDENTE. I ministri sarebbero comunque tenuti al segreto.

LECCISI. Saremmo tenuti anche noi al segreto di Stato.

GAMBOLATO. Il Presidente del Consiglio l'ha data anche ai segretari dei partiti della maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui siamo in Parlamento, dobbiamo attenerci ai limiti regolamentari; questa è la normativa che debbo far rispettare.

Per quanto riguarda poi i problemi che attengono alla funzionalità dell'ENI si tratta di una questione che riguarda il Governo; noi, nella nostra autonomia non siamo legati a vincoli che ci vengono dal Governo; i problemi della funzionalità dell'ENI, le iniziative che il Governo può o debba assumere a tale riguardo concernono la responsabilità del Governo. Ognuno eserciti le proprie funzioni!

LECCISI. Certamente, si tratta di problemi del Governo, però sta di fatto che lo stesso Governo ha subordinato le sue decisioni a quella che sarà la conclusione dei nostri lavori; diventano, pertanto, problemi nostri.

PRESIDENTE. Non accetto questo punto di vista.

LECCISI. Lo dove dire al Governo, non a noi.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo procedere per conto nostro senza considerare vincoli esterni.

LECCISI. Il Governo ha vincolato se stesso non noi.

PRESIDENTE. Il Governo ha le sue responsabilità, le eserciti come e quando crede. Se ha creduto di vincolarsi in questo modo, ne risponderà sul piano politico al momento opportuno, non siamo noi che dobbiamo discuterne ora.

LECCISI. Abbiamo interesse a far presto.

PRESIDENTE. Faremo presto: non possiamo incoraggiare nessuno ad ancorarsi a nostri ritardi, ma saremo solleciti nel rispetto del Regolamento e dei tempi che ci sono assegnati.

MANFREDI MANFREDO. Abbiamo appreso dai giornali che durante una assemblea i dirigenti dell'ENI avrebbero approvato un ordine del giorno trasmesso poi alla Commissione.

PRESIDENTE. Non ci è pervenuto.

MANFREDI MANFREDO. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passando ora a darvi conto del documento, debbo dire che nello stesso mi sono fedelmente attenuto alle norme contenute nell'articolo 144 del regolamento, nel quale si dice «che la indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti».

Passo pertanto a darvi lettura dello schema di documento che ho predisposto.

I.

In relazione ad affermazioni comparse sulla stampa (*Il Mondo*, n. 43, del 26 ottobre 1979 e riprese poi da altri organi sia quotidiani, sia settimanali), su presunte irregolarità che si sarebbero verificate in sede di contrattazione con l'Arabia Saudita di forniture di petrolio all'ENI, la Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali, anche su sollecitazione dei gruppi democratico cristiano e del PDUP, esaminava le eventuali iniziative da assumere ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento, nella seduta del 14 novembre 1979.

A conclusione di questa seduta la Commissione deliberava a maggioranza di convocarsi per il successivo mercoledì 21 novembre, essendosi riconosciuta l'opportunità di attendere lo svolgimento del dibattito in Aula sulle numerose interrogazioni e interpellanze presentate sul medesimo argomento e fissato nel frattempo, dalla Conferenza dei capi gruppo, per il martedì 20 novembre.

Tale dibattito, svoltosi con grande ampiezza ed acuti spunti polemici, si concludeva con generali dichiarazioni di insoddisfazione.

Su questa base la Commissione deliberava, nella seduta del 21 novembre, di procedere - ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del Regolamento - all'audizione dei ministri delle partecipazioni statali, Lombardini, e del commercio con l'estero, Stammati, nonché del Presidente dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, e dei dirigenti preposti a settori di detto ente, dottor Di Donna e dottor Sarchi.

Contemporaneamente venivano invitati gli anzidetti ministri con lettera di pari data (21 novembre 1979) ad inviare, con ragionevole anticipo sulla data dell'audizione, fissata per il 29 novembre successivo, ogni utile documentazione « sulle fasi di negoziazione delle forniture di che trattasi nelle diverse sedi: preliminare, autorizzativa, deliberativa, di ratifica ed esecutiva », richiedendo in particolare di acquisire i contratti relativi sia alla fornitura, che ai rapporti con gli operatori di mediazione, la documentazione sulle operazioni di fidejussione e pagamento; le eventuali deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'ENI e dell'AGIP; gli atti autorizzativi del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano cambi ».

A conclusione della seduta del 29 novembre e delle relative audizioni la Commissione, proseguendo nella già iniziata procedura ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, deliberava, alla unanimità, di ascoltare nella seduta del 7 dicembre successivo, il ministro dell'industria, Bisaglia, il ministro *ad interim* degli affari esteri, Cossiga, il dottor Necci, membro

della giunta esecutiva dell'ENI, ed il direttore generale dell'Ufficio italiano cambi.

Delle audizioni si contiene dettagliato resoconto nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* pubblicato alle medesime date del 29 novembre e del 7 dicembre 1979.

Nell'intervallo tra le due sedute si aveva intanto la notizia della sospensione delle forniture di petrolio all'Italia da parte dell'Arabia Saudita.

Nel medesimo intervallo avveniva altresì la presentazione al Presidente della Camera - in data 3 dicembre - di una denuncia a firma del Presidente del gruppo radicale e di alcuni membri di questo gruppo, relativa a presunte responsabilità di vari ministri nella vicenda in questione.

Il Presidente della Camera rimetteva, sotto la stessa data, la denuncia alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, alla quale, su richiesta del Presidente di quest'ultima, la Commissione trasmetteva la documentazione già acquisita sul caso e, via via, le integrazioni di questa successivamente pervenute.

Conclusa la fase delle audizioni, poiché nel corso di esse non si erano potuti ascoltare né il presidente dell'AGIP, ingegner Barbaglia, né l'amministratore delegato di tale società, dottor Baldassarri, in quanto non preposti a settori della pubblica amministrazione, né il Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto tale, né l'ex ministro delle partecipazioni statali, Bisaglia, né l'ex Presidente del Consiglio, Andreotti, essendosi ritenuto dalla Presidenza della Camera (su quesito proposto dal Presidente della Commissione) che le audizioni a norma dell'articolo 143, secondo comma, del Regolamento non possono riguardare se non ministri in carica e non possono estendersi ai Presidenti del Consiglio sia in carica che cessati dalle loro funzioni, la Commissione prendeva in esame, nella seduta del 14 dicembre 1979, la proposta di alcune parti politiche di procedere, per l'acquisizione di ogni elemento utile all'attività della Camera, ad una indagine conoscitiva a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Sull'adozione di tale procedura furono prospettate perplessità in particolare dallo stesso Presidente della Commissione e dall'onorevole Bodrato, in considerazione dei fini meramente conoscitivi e non inquirenti propri delle indagini conoscitive - come rilevabile sulla base dei precedenti - ed alla necessità, quindi, di delimitare con esattezza i confini della prospettata indagine, anche per evitare il rischio di interferenze con le altre contemporaneamente in corso di natura parlamentare, amministrativa e giudiziaria.

La Commissione, tuttavia, deliberò di procedere in applicazione del cennato articolo, precisando (nei termini seguenti) l'oggetto e i principali quesiti dell'indagine conoscitiva:

sui modi di esercizio dell'attività dell'ENI e sui rapporti intercorrenti fra il medesimo e le società ad esso collegate, nonché sul potere di controllo del Governo e sui relativi modi di esercizio, con particolare riguardo alle contrattazioni, ed alle operazioni conseguenti, relative alla acquisizione di forniture anche estere e con specifico riferimento alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita e comunque: sulla necessità della mediazione; sulla congruità della mediazione; sulle valutazioni in base alle quali fu effettuata la scelta del mediatore o dei mediatori; sugli atti della operazione di cui andranno acquisite le copie insieme al resoconto completo di tutte le relative fasi; sugli atti e le fasi dell'operazione effettivamente portati a conoscenza del Governo *pro tempore* e dei suoi organi; sugli atti e le fasi dell'operazione effettivamente autorizzati dal Governo e dai suoi organi; sugli indirizzi dati dal Governo al gruppo ENI nell'anno in corso, in ordine al problema degli approvvigionamenti petroliferi, in relazione a specifici contratti e alle loro modalità di attuazione; sui rapporti di concorrenza tra l'ENI e gli altri operatori italiani o stranieri e sulle eventuali iniziative di questi ultimi per contrastare la presenza dello ente di Stato sul mercato petrolifero internazionale; sul contratto tra Italia e Venezuela di recente annunciato dal ministro

del bilancio, Andreatta, e sulle dichiarazioni di quest'ultimo al riguardo, di entrambi dei quali andranno acquisite le copie integrali; sulla ripartizione, inoltre dei poteri, alla data delle contrattazioni e delle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita, tra il presidente dell'ENI e la relativa giunta esecutiva ed in base a quali delibere di questa ultima ed in quale data assunte; sulle osservazioni eventualmente formulate dal collegio dei revisori in ordine a tali delibere e le eventuali iniziative prese dal Governo al riguardo; la ripartizione, alla data di cui al punto precedente, di poteri tra il presidente dell'AGIP ed il relativo consiglio di amministrazione ed in base a quali delibere di quest'ultimo ed in quale data assunte sull'atteggiamento assunto al riguardo dai sindaci; se, ed attraverso quali strumenti, l'ENI eserciti funzioni di direttiva e di controllo sulle società collegate ed in particolare sull'AGIP; sulla ripartizione dei poteri, alla data di cui in precedenza, fra i presidenti della IEOC e della TRADINVEST ed i relativi consigli di amministrazione e sull'atteggiamento assunto al riguardo dal collegio dei sindaci; sulle finalità statutarie e le attività in concreto compiute dalla IEOC e dalla TRADINVEST in rapporto alle contrattazioni ed alle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita; sulle informative abitualmente date al Governo ed in particolare a quali suoi componenti in ordine all'attività dell'ENI e sulle iniziative ed attività di direttiva e di controllo normalmente assunte dal Governo ed in particolare da quali dei suoi esponenti; su quali informative e quali conseguenti attività abbiano avuto luogo in ordine alle contrattazioni ed alle operazioni relative alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita.

A conclusione della seduta la Commissione dava mandato al Presidente di coordinare il testo da sottoporre al Presidente della Camera per l'intesa richiesta dal primo comma dell'articolo 144.

Nella lettera di risposta del 17 dicembre, con la quale veniva comunicata tale

intesa, il Presidente della Camera precisava che:

« Quanto alla elencazione delle diverse richieste che la Commissione intenderebbe formulare nel corso della indagine, ritengo non rientri nelle attribuzioni del Presidente della Camera la valutazione dei contenuti delle richieste stesse, ai fini dell'intesa, poiché le modalità dell'indagine, a norma del secondo comma dell'articolo 144, spettano alla Commissione.

Peraltro dal momento che tale elencazione mi è stata trasmessa, non posso nascondere l'impressione che lo spirito e la lettera di talune richieste formulate appaiano più rispondenti alle competenze di una Commissione d'inchiesta ex articolo 141, che ad una indagine conoscitiva ex articolo 144.

Voglio inoltre osservare che la Commissione per i procedimenti di accusa ha già aperto un procedimento su una parte della materia oggetto dell'indagine. Raccomando pertanto che sia mantenuto il carattere conoscitivo e non inquisitorio dell'indagine stessa ad evitare qualsiasi interferenza, sia pure incidentale o involontaria, con quanto disposto dall'articolo 23 del nuovo Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa ».

Nelle sedute del 17 e 18 dicembre, presso atto della intesa comunicata dal Presidente della Camera, la Commissione assumeva la determinazione di « fare propri gli orientamenti e le raccomandazioni risultanti dalla citata lettera del Presidente della Camera » demandando unanimemente al Presidente della Commissione « la garanzia dell'osservanza di tale decisione nell'ambito dei propri poteri di direzione dei lavori, in particolare per quanto attiene alla proposizione dei quesiti ».

Le audizioni avevano quindi inizio il 19 dicembre 1979 e termine il 15 gennaio 1980.

Nel corso delle medesime sono stati ascoltati nell'ordine: l'ex Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti; l'onorevole Craxi; il presidente dell'AGIP, dottor Baldassarri; il presidente della TRADINVEST, dottor Fiorini; il direttore per l'attuazione dell'ENI, dottor Di Donna; il direttore per

l'estero dell'ENI, dottor Sarchi; il rappresentante dell'ENI in Arabia Saudita, dottor Tesser; il dottor Ferdinando Mach; il dottor Riccardo Raciti; il senatore Formica; il ministro dell'industria, Bisaglia; il segretario particolare del ministro del commercio con l'estero, dottor Davoli; il ministro del commercio con l'estero Stammati; il signor Carlo Cilia; l'onorevole Cossiga, Presidente del Consiglio dei ministri.

In due occasioni - il 21 dicembre 1979 ed il 15 gennaio 1980 - la Commissione deliberava di sospendere la seduta pubblica e riunirsi in seduta segreta, avvalendosi, su richiesta del Governo, del terzo comma dell'articolo 65 del Regolamento, per il quale « la Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti ».

II.

A) *Ripartizione dei poteri, alla data delle contrattazioni e delle operazioni connesse alla fornitura di petrolio dalla Arabia Saudita tra: il presidente e la giunta esecutiva dell'ENI; il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'AGIP; i presidenti ed i consigli di amministrazione della IEOC e della TRADINVEST.*

a) La ripartizione dei poteri, alla data predetta, tra il presidente e la giunta esecutiva dell'ENI, è regolata dalle delibere di questa del 2 e 23 febbraio 1979.

Dal contesto della prima delle citate delibere risulta un'ampia delega di poteri al presidente, al quale viene demandato:

« 1) concludere con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, contratti di compravendita e di fornitura di materie prime, di merci e cose mobili in genere, ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto, contratti di noleggio, di trasporto, di appalto, di assicurazione, di mediazione, di locazione anche di durata superiore a nove anni, di fidejussione, di permuta, di comodato, di somministrazione di depositi di commissione; qualsiasi altro con-

« tratto connesso con l'attività dell'ente;
 « stipulare convenzioni con l'amministra-
 « zione dello Stato, con enti pubblici e pri-
 « vati; modificare e risolvere detti con-
 « tratti e convenzioni;

« 2) concludere e risolvere contratti
 « di lavoro, nominare e revocare consu-
 « lenti;

« 3) firmare lettere e fatture;

« 4) emettere, girare, incassare e quie-
 « tanzare effetti cambiari e *warrants*;

« 5) avallare effetti cambiari emessi
 « da società controllate direttamente o in-
 « direttamente dall'ENI;

« 6) emettere, girare, incassare e quie-
 « tanzare *chéques*; girare e incassare asse-
 « gni circolari;

« 7) compiere qualsiasi operazione fi-
 « nanziaria attiva e passiva per conto del-
 « l'ente; esigere, cedere e transigere crediti,
 « riscuotere somme, mandati, buoni del
 « Tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi spe-
 « cie, depositi cauzionali sia dell'Istituto di
 « emissione, della Cassa depositi e presti-
 « ti, delle Tesorerie della Repubblica italia-
 « na, delle Tesorerie delle province e dei
 « comuni, degli uffici postali e telegrafici,
 « sia di qualunque altro ufficio pubblico o
 « privato in genere, rilasciando valida quie-
 « tanza e discarica;

« 8) rappresentare con ogni facoltà
 « l'Ente mandante alle assemblee ordinarie
 « e straordinarie delle società controllate
 « e collegate, presso gli uffici doganali,
 « presso l'Amministrazione delle ferrovie
 « dello Stato, le imprese ferroviarie, tram-
 « viarie, di navigazione, di trasporto in
 « genere, gli uffici postali e telegrafici in
 « tutte le operazioni di spedizione, svinco-
 « lo e ritiro di merci, valori, pacchi, effet-

« ti, lettere anche raccomandate ed assi-
 « curate;

« 9) proporre istanze, ricorsi, reclami,
 « promuovere, contestare e abbandonare
 « giudizi, rappresentare l'ente mandante
 « innanzi alla autorità giudiziaria ed am-
 « ministrativa in qualsiasi grado, nomi-
 « nando avvocati e procuratori alle liti
 « anche nei giudizi di revoca e di cassa-
 « zione; transigere qualsiasi controversia
 « giudiziale o stragiudiziale connessa con
 « gli atti di amministrazione che è auto-
 « rizzato a compiere, compromettere in ar-
 « bitri anche come amichevoli compositori
 « e nominare gli arbitri stessi;

« 10) elevare protesti, intimare pre-
 « cetti, procedere ad atti conservativi ed
 « esecutivi, curarne, occorrendo, la revoca,
 « intervenire nelle procedure di fallimento,
 « insinuare crediti nei fallimenti;

« 11) costituire ed estinguere servitù
 « attive, prescrivere ipoteche, consentire
 « surroghe, riduzioni, restrizioni e cancel-
 « lazioni di ipoteche nonché trascrizioni ed
 « annotazioni relative alle predette opera-
 « zioni;

« 12) nominare e revocare procuratori
 « per il compimento degli atti di ammini-
 « strazione deferitigli, nonché institori.

« La delega, tuttavia, risulta limitata,
 « dalla seconda delibera, in particolare per
 « quanto attiene:

« a) alle proposte relative a progetti
 « o interventi di una certa rilevanza non
 « contenuti nel *budget* o che, pur essendo
 « contenuti nel *budget*, richiedano al mo-
 « mento della decisione finale un esame
 « *ad hoc* per la loro dimensione o per la
 « loro importanza strategica;

« b) alle seguenti operazioni:

« acquisto e vendita partecipazioni:	per acquisizione e cessione di partecipazioni dirette o indirette di maggioranza;
« riduzione di capitale:	per le sole partecipazioni dirette;
« aumenti o ripristini di capitale:	diretti sempre, indiretti se non previsti nel <i>budget</i> finanziario-economico;
« costituzione di società:	sempre;
« fusioni perfette o fusioni per incorporazioni, di partecipazioni già possedute:	solo per le partecipazioni dirette;
« emissione di obbligazioni:	solo se emesse o garantite dall'ENI (nel primo caso è richiesta anche la delibera di consiglio);
« concessioni di fidejussioni:	solo per gli atti rilasciati dall'ENI e per importi superiori a 50 miliardi ».

Progetti, interventi ed operazioni, tutte, per le quali è richiesta una proposta del presidente, corredata da una dettagliata relazione, dalla quale si potranno desumere i presupposti e le finalità che con essa si intendono perseguire. La proposta deve contenere anche la chiara formulazione della delibera, sulla quale la giunta è chiamata ad esprimersi.

Nel corso della discussione della delibera in questione venne precisato che la « dizione piano di sviluppo equivale a piano strategico e che la dizione piani pluriennali comprende investimenti, *budget* economico e piano finanziario »; si convenne che i piani di sviluppo del gruppo fossero sottoposti all'esame ed alla approvazione della giunta esecutiva anche con riferimenti geografici (per aree) oltre che merceologici; si stabilì che dovessero essere comunicate alla giunta « tutte le fidejussioni di qualunque entità », demandate al potere decisionale del presidente (cioè quelle entro 10 miliardi e solo per gli atti rilasciati dall'ENI); si decise che si dovesse mensilmente dare comunicazione alla giunta di tutte le nuove partecipazioni e che alla medesima sarebbero state sottoposte le strutture dei vertici operativi

delle società caposettore e le strutture dell'ENI relativamente ai direttori.

Per le altre operazioni societarie non comprese fra quelle sopra specificate, ma per le quali fosse prevista l'autorizzazione ministeriale, si stabilì che al vaglio delle medesime provvedesse il presidente, dandone, tuttavia, comunicazione alla giunta ogni trimestre.

Pur con le limitazioni che emergono dal confronto tra la prima e la seconda delibera, l'ampiezza di poteri assegnati al presidente dell'ENI, risulta assai vasta. In particolare per quel che riguarda l'oggetto dell'indagine conoscitiva è da sottolineare:

a) che il limite di 10 miliardi relativo alla concessione di fidejussioni è riferito solo agli atti rilasciati dall'ENI;

b) che non esiste alcun limite per la stipula di contratti di qualsiasi genere, in particolare, per quanto attiene all'oggetto della indagine, per quelli di compravendita e fornitura di materie prime, merci e cose mobili in genere, nonché « per qualsiasi altro contratto connesso con l'attività dell'ente »;

c) che l'obbligo di proposta alla giunta riguarda soltanto progetti o interventi « di una certa rilevanza » non contenuti nel *budget* finanziario-economico o che, pur essendovi compresi, richiedano « al momento della decisione finale un esame « *ad hoc* per la loro dimensione e per la loro importanza strategica », nonché le operazioni indicate sopra alla lettera b) fra le quali non sono comprese: le obbligazioni non emesse o garantite dall'ENI; le riduzioni di capitali nei casi di partecipazioni indirette; gli aumenti o ripristini di capitali, per le partecipazioni indirette, previsti nel *budget* finanziario-economico; le fusioni perfette o fusioni per incorporazione di partecipazioni già possedute, ove si tratti di partecipazioni indirette.

In effetti, come il professor Mazzanti ha dichiarato (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 novembre 1979, pagina 17) la giunta esecutiva dell'ENI « per prassi non è mai coinvolta in un'attività di controllo sui contratti stipulati dalle società operative. « Nel caso specifico fu lui stesso a comunicare alla giunta le caratteristiche generali della operazione; ma solo per dimostrare l'importanza dell'accordo realizzato »...; si « ebbe occasione di discuterne, una seconda volta, in sede di giunta esecutiva dell'ENI, in concomitanza con le prime polemiche apparse sulla stampa »...; « La giunta esecutiva fu informata delle trattative prima del suo primo viaggio a Riad e poi vi fu una informativa successiva alla conclusione dell'accordo, anche se in quell'occasione non furono date ulteriori notizie, ad esempio sull'intermediazione, perché è prassi che nella giunta non si discutano in dettaglio gli accordi stipulati dalle società collegate; ne ha, per altro, parlato successivamente quando sono nate le voci in merito, perché esse toccavano l'immagine stessa dell'ente ». (Mazzanti, *Bollettino* citato, pagina 22).

« Sin da quando era membro della giunta dell'ENI, non ha mai visto portare all'esame di quest'organo i contratti di approvvigionamento, di cui veniva data una informativa riassuntiva, lasciando

« alle società operative la definizione dei « relativi contratti »; ne ha parlato « solo dopo le indiscrezioni trapelate e i membri presenti non mossero rimostranze alla procedura seguita, notando solo che se ne discuteva proprio per l'eco verificatosi nella stampa. Quanto ai limiti dei propri poteri in materia di concessione di garanzie ribadisce che la garanzia della TRADINVEST era prestata nell'interesse dell'ENI, conformemente alle norme che autorizzano in questa ipotesi le società collegate a prestare fidejussioni in favore di terzi »...; « in giunta non si era neanche parlato del contratto di intermediazione, esulando la questione dalle competenze della stessa, come confermato successivamente dall'ufficio legale dell'ente ».

Il dottor Necci (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pagina 26), componente della giunta esecutiva dell'ENI, ha confermato l'anzidetta prassi, affermando testualmente: « che la giunta esecutiva non tratta i problemi dei contratti delle società operative, che hanno, in materia, autonomia completa, ma che di questi può essere informata in via eccezionale; che il presidente ha, da parte della giunta, delega molto ampia, da sempre applicata nell'ENI, per gli atti di gestione dell'ente. « Le società hanno piena autonomia tranne per determinati atti che vanno approvati obbligatoriamente dalla giunta che riguardano essenzialmente la composizione azionaria, le variazioni di capitale e le costituzioni o acquisizioni di società o partecipazioni e gli investimenti tecnici ». Inoltre ha sottolineato che la giunta « concede le fidejussioni per conto dell'ENI e il presidente ha una delega per le fidejussioni fino a dieci miliardi ».

Per quel che attiene al contratto di fornitura in questione, l'ingegner Barbaglia (*Resoconto stenografico* del 21 dicembre 1979, pagine 4 e 5) ha precisato: « L'AGIP è una società capo-settore del gruppo che è articolata in una società capo-settore, appunto, e in due società controllate dalla società capo-settore. Abbiamo, quindi, tre consigli diversi perché si tratta di tre società e

« l'ENI possiede la maggioranza delle azioni dell'AGIP SpA, la quale a sua volta possiede la maggioranza delle azioni delle due società controllate »... « I rapporti tra le società AGIP in termini specifici ed il gruppo... sono di estrema cooperazione pur mantenendo il gruppo una azione di controllo piuttosto notevole per quanto riguarda, ad esempio, gli investimenti. È vero che la società propone, predispose il programma degli investimenti, ne identifica le validità economiche, ne determina, quindi, le scelte; questi investimenti però sono sottoposti alla giunta dell'ENI la quale, come organo collegiale, dà il "la" all'attività esecutiva del programma, se non dell'investimento; cioè la linea strategica delle società è senz'altro approvata direttamente dall'ENI ».

« Per quanto riguarda il campo energetico ed i grossi contratti, c'è sempre stato un intervento da parte dell'ENI, in particolare nella figura del maggior responsabile di essa, del suo presidente, data la enorme importanza che questi contratti hanno ».

« Quanto al « problema dei finanziamenti desidero precisare che l'ENI segue una politica globale per ciò che riguarda la parte finanziaria; le società dell'ENI quindi si adeguano ad una politica finanziaria che vede tale *holding* come coordinatrice principale ».

« Nel caso in specie direi che si tratta di un contratto molto importante, che conteneva anche un aspetto di immagine all'esterno da parte dell'ENI, oltre che dell'AGIP, e quindi ci fu un intervento diretto da parte del presidente dell'ENI ».

b) La ripartizione dei poteri, alla data predetta, fra il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'APIG è regolata dalle delibere di questo in data 10 maggio 1978 e 29 marzo 1979. Ne risulta un'ampia delega di poteri nelle seguenti materie:

« rappresentare in Italia e all'estero la società nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, con enti pubblici e privati e con persone fisiche e

« giuridiche, innanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa ai fini dell'esercizio:

« in genere delle facoltà necessarie per il compimento di tutti gli atti comunque inerenti all'oggetto dell'indagine, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio di amministrazione e all'assemblea dei soci;

« in particolare, con l'estensione per alcune precisata, delle seguenti facoltà:

1) stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro che non concernano direttori generali;

2) rappresentare la società nei rapporti con istituti assicurativi e previdenziali, enti pubblici ed amministrazioni dello Stato per la sottoscrizione di denunce, ivi comprese quelle previste dalla legge, concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle retribuzioni corrisposte, sulle contribuzioni dovute; per la revisione e il concordato di premi assicurativi; per la contestazione di provvedimenti promossi da organi di controllo degli enti e dello Stato;

3) stipulare con tutte le clausole opportune compresa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti di compravendita e permuta di: beni immobili per importi non superiori a lire 200 milioni, beni mobili anche iscritti a pubblici registri ivi compresi titoli pubblici e privati, nonché spazi e tempi per effettuazione di pubblicità, di affitto e locazione anche ultranovennale, di consulenza, di prestazione d'opera manuale, di noleggio, di trasporto e spedizione, di appalto, di assicurazione, di mediazione e procacciamento di affari, di mandato, di commissione, di agenzia, di concessione di vendita, di deposito, di lavorazione per conto terzi, di comodato, di somministrazione, estimatori, di edizione e stampa, agrari, aventi per oggetto diritti di superficie ed enfiteusi, di usufrutto, d'uso e di abitazione;

4) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di acquisto, cessione e licenza di marchi, bre-

« veti, procedimenti tecnici e opere d'in-
« gegno;

« 5) concorrere alle gare di appalto
« e licitazioni indette dai ministeri e dalle
« amministrazioni dello Stato in genere, da
« enti pubblici e privati e da terzi in ge-
« nere per le forniture di beni e servizi,
« presentare le offerte e in caso di aggiu-
« dicazione sottoscrivere i relativi contratti;

« 6) stipulare, modificare e risolvere
« contratti per l'assunzione di informazioni
« su clienti e/o fornitori con agenzie spe-
« cializzate;

« 7) effettuare operazioni finanziarie
« attive e passive in genere;

« 8) avallare effetti cambiari emessi
« da società controllate direttamente o indi-
« rettammente dall'ENI;

« 9) stipulare, modificare e risolvere
« contratti di mutuo relativi a finanziamenti
« a medio e lungo termine concessi da isti-
« tuti di credito ed altri enti finanziatori, fis-
« sando tutte le condizioni, modalità e ga-
« ranzie anche reali, e quindi consentire ipo-
« teche e privilegi che fossero richiesti a
« garanzia dei mutui stessi;

« 10) prestare fidejussioni a garanzia
« di obbligazioni assunte verso terzi da so-
« cietà (e, analogamente, " *joint ventures* ")
« nelle quali l'AGIP detiene partecipazioni
« minoritarie, ma, in questi casi, con limi-
« tazione della garanzia ad una percentuale
« pari a quella delle partecipazioni stesse;
« stipulare, modificare e risolvere fidejussio-
« ni con istituti di credito ed altri enti fi-
« nanziatori a garanzia di obbligazioni as-
« sunte o da assumere da parte della So-
« cietà verso terzi;

« 11) emettere, accettare, quietanza
« re, girare per sconto, cessione ed incasso
« effetti cambiari;

« 12) stipulare, modificare e risolvere
« con terzi e in particolare con istituti di
« credito e uffici postali contratti di aper-
« tura di credito, conto corrente, deposito,
« anticipazione garantita da titoli, cassette
« di sicurezza;

« 13) effettuare operazioni su conti
« correnti della società presso istituti di
« credito ed uffici postali in qualsiasi for-
« ma e senza limitazione alcuna;

« 14) emettere, girare, incassare as-
« segni bancari; far emettere girare e in-
« cassare assegni circolari e vaglia;

« 15) emettere e far emettere titoli
« rappresentativi di merci, accettarli e gi-
« rarli per cessione, sconto e anticipazione;

« 16) esigere, cedere e transigere cre-
« diti rilasciando ricevuta liberatoria;

« 17) ricevere depositi cauzionali di
« titoli pubblici e privati e di valori in ge-
« nere, rilasciando ricevute;

« 18) effettuare depositi cauzionali di
« titoli pubblici e privati e di valori in
« genere; estinguerli rilasciando ricevuta li-
« beratoria;

« 19) depositare presso istituti di
« credito, a custodia ed in amministrazione,
« titoli pubblici o privati e valori in genere;
« ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;

« 20) riscuotere somme, mandati,
« buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi
« specie, depositi cauzionali dall'istituto di
« emissione, dalla Cassa depositi e presti-
« ti, dalle tesorerie dello Stato, delle re-
« gioni, delle province e dei comuni, da
« gli uffici postali, da qualunque ufficio
« pubblico o privato in genere ed esone-
« rare le parti pagatrici da responsabilità,
« rilasciando ricevute e quietanze; conferi-
« re deleghe ad incaricati per lo svolgimen-
« to delle operazioni summenzionate;

« 21) rappresentare la società nelle
« assemblee ordinarie e straordinarie di so-
« cietà nelle quali la stessa abbia participa-
« zioni;

« 22) sottoscrivere ai sensi dell'arti-
« colo 7 della legge 29 dicembre 1962, nu-
« mero 1745 e successive modifiche, le co-
« municazioni annuali allo schedario gene-
« rale dei titoli azionari;

« 23) iscrivere personale della socie-
« tà a corsi, convegni, seminari, eccetera,

« in Italia e all'estero, compiendo tutti gli
« atti occorrenti;

« 24) iscrivere la società ad associa-
« zioni aventi fini culturali, ricreativi, di
« beneficenza, eccetera, come pure ad or-
« ganismi di qualsiasi genere purché non
« aventi fini di lucro, compiendo tutti gli
« atti occorrenti;

« 25) definire, anche transigendo, la
« liquidazione di sinistri; nominare a tal
« fine periti, medici, commissari di avaria,
« legali ed arbitri;

« 26) rappresentare la società nelle
« procedure avanti l'Ufficio centrale dei bre-
« vetti, la Commissione dei ricorsi in ma-
« teria di brevetti ed analoghi organi ed
« uffici esteri competenti in materia di pro-
« prietà industriale;

« 27) sottoscrivere domande e com-
« piere presso le autorità e gli uffici com-
« petenti, nazionali ed esteri, tutte le pra-
« tiche, le formalità e gli atti per ottenere
« il riconoscimento, mantenere ed estende-
« re la protezione dei brevetti per inven-
« zioni industriali, marchi, modelli e tec-
« nologie;

« 28) compiere presso gli Uffici do-
« ganali, gli UTIF, le ferrovie dello Stato,
« le imprese di trasporto in genere, le
« CCIA e le poste e telegrafi qualsiasi
« operazione connessa con la spedizione, lo
« svincolo ed il ritiro di merci, valori, pli-
« chi, pacchi, effetti, lettere anche racco-
« mandate ed assicurate; conferire deleghe
« ad incaricati per lo svolgimento delle ope-
« razioni summenzionate;

« 29) sottoscrivere le denunce e le co-
« municazioni richieste dalle leggi per la de-
« tenzione di materie radioattive; trattare e
« concordare con le amministrazioni e gli
« enti preposti, ed in particolare con il
« CNEN, i relativi controlli;

« 30) firmare e ritirare i benestare ban-
« cari relativi ad operazioni di importazione
« ed esportazione; firmare ed apporre visti
« sulle fatture, sui certificati di circolazione,
« sulle richieste e dichiarazioni necessarie
« per le operazioni summenzionate;

« 31) stipulare e risolvere con le am-
« ministrazioni pubbliche centrali e perife-
« riche e con gli enti locali atti di conces-
« sioni amministrative e/o precari;

« 32) rappresentare la società dinanzi
« a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria o
« speciale, nazionale e regionale, in qualsiasi
« stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi
« che passivi; con il potere di instaurare,
« conciliare, transigere le singole controver-
« sie, rinunciare e/o accettare rinunzie sia
« all'azione che agli atti del giudizio e di
« rispondere all'interrogatorio libero o for-
« male sui fatti di causa; con facoltà di farsi
« sostituire, limitatamente ai singoli giudizi,
« dai suoi procuratori speciali per l'esercizio
« dei poteri conferitigli; presentare querele
« o denunce penali e costituirsi parte civile
« nei processi stessi ;

« 33) proporre istanze, opposizioni, ri-
« corsi amministrativi, reclami dinanzi alla
« autorità amministrativa centrale e perife-
« rica;

« 34) sottoscrivere le dichiarazioni ri-
« chieste dalle leggi tributarie vigenti rela-
« tive alle attività della società, trattare e
« concordare con gli uffici dell'amministra-
« zione finanziaria i relativi accertamenti;

« 35) nominare avvocati e procuratori
« alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecu-
« tivo, in ogni stato e grado, dinanzi all'au-
« torità giudiziaria ordinaria e speciale, na-
« zionale e regionale; nominare avvocati e
« procuratori per la costituzione di parte
« civile in processi penali;

« 36) compromettere controversie in
« arbitri sia rituali che irrituali, sia chia-
« mati ad intervenire come amichevoli com-
« positori; nominare gli arbitri stessi;

« 37) fare elevare protesti, intimare
« precetti; nominare avvocati per gli atti
« esecutivi;

« 38) rappresentare la società nei pro-
« cedimenti possessori, nei procedimenti giu-
« diziari d'urgenza e in quelli per atti con-
« servativi ed esecutivi, curando eventual-
« mente la rinuncia agli stessi; nominare av-
« vocati per gli atti esecutivi;

« 39) rappresentare la società per in-
« tervenire nelle procedure concorsuali e in-
« sinuare crediti nei fallimenti;

« 40) iscrivere ipoteche, accettare pri-
« vilegi, pegni ed altri oneri reali; consen-
« tire in particolare surroghe, riduzioni, can-
« cellazioni, postergazioni e qualsiasi altro

« annotamento ipotecario su beni di terzi
« in genere;

« 41) costituire, modificare ed estin-
« guere servitù attive e passive;

« 42) nominare e revocare procuratori
« per l'esercizio di tutti o parte dei poteri
« conferitigli.

Ed inoltre:

« 1) presentare istanze per l'acquisizio-
« ne di diritti minerari o di diritti comun-
« que connessi con attività di ricerca, acqui-
« sto e coltivazione di giacimenti di idro-
« carburi, di altre fonti energetiche e di
« giacimenti di minerali in genere;

« 2) stipulare con tutte le clausole op-
« portune, compresa quella compromissoria,
« modificare e risolvere contratti relativi ai
« suddetti diritti e al loro esercizio, anche in
« compartecipazione con terzi, compresi con-
« tratti per l'acquisto o la cessione in tutto
« o in parte dei diritti stessi in qualsiasi
« forma;

« 3) conferire deleghe ad incaricati per
« lo svolgimento delle operazioni summen-
« zionate ».

Sulla prassi, in concreto seguita, l'in-
gegner Barbaglia (*Resoconto stenografico*,
21 dicembre 1979, pagina 5), ha dichiarato:
« Il consiglio di amministrazione dell'AGIP
« si riunisce mediamente ogni due mesi;
« quando non esistono necessità particolari,
« si tiene l'assemblea ordinaria nei termini
« di legge. Esiste anche un comitato esecuti-
« vo, però ad esso non si è mai fatto ricorso;
« si preferisce dare comunicazione al consi-
« glio in merito a tutta l'attività operativa
« della società (sviluppi, programmazione,
« eccetera) e, in particolare, vengono sotto-
« poste al consiglio le nuove iniziative in
« campo minerario, l'approvazione degli in-
« vestimenti, le partecipazioni azionarie. Il
« consiglio, cioè, interviene nelle decisioni
« della società che non sono attribuite alla
« delega del sottoscritto. Delega che è ampia,
« come lo è quella di altri delegati » ...l'AGIP,
« è composta da tre aree funzionali; una di
« programmazione e di controllo, una mine-
« raria ed una commerciale. Tre persone di
« rilievo vengono investite di delega da par-
« te del consiglio, un vice-presidente per

« l'area mineraria, uno per l'area di pro-
« grammazione e controllo, un amministra-
« tore delegato - il dottor Baldassarri - per
« quanto riguarda la parte commerciale, in-
« dicata in termini impropri. Queste perso-
« ne hanno delle deleghe notevoli e per-
« tanto, un contratto come quello di cui si
« parla rientra normalmente nella possibi-
« lità di firma non solo mia, ma anche di
« questi collaboratori. Il Consiglio di am-
« ministrazione venne informato da me in
« data 27 luglio, nel corso di una seduta,
« in termini abbastanza brevi ma completi;
« non parlai di mediazione, citai i termini
« del contratto PETROMIN » ... « il collegio
« sindacale partecipa alle sedute del Consi-
« glio di amministrazione, quindi è infor-
« mato ». ...Vi è stata il 5 dicembre « una
« successiva riunione del Consiglio di am-
« ministrazione, nel corso della quale ho
« parlato in modo specifico di questa fac-
« cenda » (*Resoconto* citato, pag. 6)... « pos-
« so dire che ho considerato questo con-
« tratto importante e molto valido sul pia-
« no economico. Ho anche valutato positi-
« vamente lo *spread* di questo contratto ri-
« spetto all'eventualità di altri acquisti di
« greggio da effettuarsi secondo analoghe
« modalità, ritenendo che esso avrebbe po-
« tuto rappresentare per l'AGIP un vantag-
« gio di circa 300 milioni di dollari. Desi-
« dero inoltre rilevare che ho ritenuto in
« quell'occasione di dover tener conto di
« quei criteri di riservatezza che general-
« mente caratterizzano operazioni di media-
« zione di questo tipo. Ho agito in tal modo
« con tranquillità, perché nel bilancio del-
« l'AGIP questo onere aggiuntivo figura co-
« me aggiunto al prezzo del petrolio ». (*Re-
soconto* citato, pagg. 6 e 7). « Non deci-
« si con il professor Mazzanti di non par-
« lare nel consiglio di amministrazione, ma
« autonomamente considerai di non parlare
« al Consiglio di amministrazione, conside-
« rando che il tutto rientrasse in atti che
« considero di ordinaria amministrazione,
« anche se vengono detti affari del secolo,
« a fronte dei quali avrei risposto al con-
« siglio in qualsiasi momento, come ho fat-
« to quando ho riportato al consiglio esatta-
« mente le cose che avevo fatte e come le
« avevo fatte » (*Resoconto* citato, pag. 8).

Dal canto suo l'ingegner Baldassarri ha dichiarato: « Tale contratto si configura « come un normale contratto di acquisto di « greggio da parte di una compagnia di Sta- « to, salvo alcune differenze marginali, delle « quali sono in grado di fornire alla Com- « missione una tabellina raffigurativa e che « si riferiscono soprattutto ai termini di pa- « gamento, all'impegno di rispettare i ritiri, « alle modalità di ritiro del greggio e alle « eventuali cause di forza maggiore. Si trat- « ta di un contratto che presenta aspetti « simili a tanti altri; posso citare a con- « ferma di ciò contratti stipulati con il « Qatar, con la Libia, con l'Unione Sovie- « tica, con l'Iraq o con la Nigeria. Defini- « rei sostanzialmente il contratto in questio- « ne un contratto normale. Se esistesse una « atipicità di questo contratto - tuttavia « non certo da ritenersi accentuata - essa « risiede nella clausola dell'*effective date*, « prevista dall'articolo 2, cioè nella possibi- « lità unilaterale di dichiarare l'inizio effet- « tivo dell'efficacia del contratto. Devo in- « fatti al riguardo rilevare che il fatto che « l'efficacia di un contratto possa essere ri- « mandata anche di alcuni mesi rispetto al « momento della firma, è cosa che normal- « mente accade. Qui effettivamente vi è una « dizione che nel contratto indica il *seller* « (venditore); indicazione che deve essere « data entro l'ultimo termine di validità « che è il 31 dicembre 1981. L'altra indica- « zione riguarda la firma; formalmente il « ministro del petrolio doveva completare « successivamente, per cui la firma della « controparte sarebbe stata apposta in se- « guito » (*Resoconto* citato, pag. 39) ...Il « consiglio di amministrazione dell'AGIP... è « stato informato dell'accensione del con- « tratto principale in una seduta di fine « giugno, cioè pochi giorni dopo il nostro « rientro da Riad ». (*Resoconto* citato, pa- « gina 42)... « Vorrei far notare questo: « per la prassi seguita in quest'anno e mez- « zo di mia appartenenza al presente inca- « rico (ma penso che si tratti di un costu- « me piuttosto diffuso in tutte le aziende), « fatti molti grossi, di grande importanza « economica, ma che hanno un carattere di « gestione, di realizzazione degli obiettivi « e dei programmi non vengono discussi nel

« loro merito in sede di consiglio di ammi- « nistrazione »... « I contratti stipulati du- « rante l'anno o i rinnovi di contratti a mu- « tate condizioni che sono stati fatti non co- « stituiscono oggetto di discussione in consi- « glio di amministrazione ». (*Resoconto* cita- « to, pag. 43).

c) L'oggetto sociale della IEOC, quale risulta dall'atto costitutivo, è il seguente: la ricerca e commercio del petrolio, del gas naturale, di prodotti simili e sotto-prodotti; svolgimento di tutte le attività, giuridiche e commerciali, comunque collegate con tale scopo, anche sotto il profilo finanziario e patrimoniale.

Tali finalità possono essere perseguite sia in nome e per conto proprio che in nome e per conto di altre società o singoli imprenditori.

c1) I poteri di amministrazione, alla data predetta, della IEOC, sono ripartiti tra i vari organi della società - assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, giunta esecutiva, presidente, vice-presidente, segretario e tesoriere - dei quali lo statuto regola, in modo sintetico, i poteri e i rapporti reciproci:

Il consiglio di amministrazione - non necessariamente composto di azionisti ed eletto per un anno dall'assemblea dei soci - è competente, in via primaria, per la conduzione degli affari della società e può comunque esercitare tutti i poteri che non siano espressamente riservati - dalla legislazione societaria, dall'atto costitutivo o dallo statuto - ai singoli azionisti.

La giunta esecutiva - nominata dal consiglio - esercita i poteri che gli sono delegati dal consiglio stesso.

Il presidente - eletto tra i componenti del consiglio - esercita il potere esecutivo; presiede l'assemblea degli azionisti e le riunioni del consiglio di amministrazione; dirige gli affari della società, cura l'attuazione di tutte le decisioni e le direttive del consiglio di amministrazione, e può essergli delegato, dal consiglio di amministrazione, qualsiasi altro specifico potere, ad eccezione di quelli conferiti dallo statuto esclusivamente ad altri dirigenti della società.

c2) La composizione proprietaria della IEOC risulta, dalla documentazione acquisita, la seguente:

Denomin. sociale	IEOC Co. Inc.				
Capitale sociale	SOTTOSCRITTO VERSATO	Importo	Azioni	Valore nominale	Per cento
		\$	n.		
		15.000.000	1.506.500	—	—
		Importo	Azioni	Valore nominale	Per cento
		\$	n.		
Azionisti	AGIP S.p.A.	14.988.916	1.505.337	—	99,926
	Altri	11.085	1.113	—	0,074

c3) Le partecipazioni della IEOC in altre società risultano, dai documenti acquisiti, le seguenti:

Data acquisizione	Ragione sociale	Importo	Per cento
		(In dollari)	
31 luglio 1975	AGIP Austria	10.469.113	64,23
31 luglio 1975	AGIP A. G. Germania	22.727.305	36,6
31 luglio 1975	AGIP Suisse	15.573.392	75,5
13 marzo 1975	Bruzzi S.p.A.	48.571	50
13 marzo 1975	DABIT S.p.A.	429.692	50
13 marzo 1975	Jacorossi S.p.A.	633.053	50
13 marzo 1975	COCLEA S.p.A.	216.572	50
		50.124.698	
8 maggio 1978	PETROBEL	25.550	50
		50.150.248	

d) L'oggetto sociale della TRADINVEST è indicato dall'atto costitutivo in modo assai dettagliato risultandone così il disegno di una società cui sono attribuibili vasti compiti di natura finanziaria, con la massima molteplicità ed ampiezza di strumenti di intervento.

Al riguardo si riporta l'articolo 1, che individua sinteticamente tali compiti - poi specificati nei numerosi articoli successivi - e per il quale la finalità sociale consiste « nell'effettuare e condurre investimenti, « attività bancaria, assicurativa, finanziaria, « commerciale e di mediazione; condurre af- « fari in qualità di banchieri, assicuratori e « riassicuratori, mediatori, capitalisti, finan- « zieri, agenti finanziari, concessionari e com- « mercianti; intraprendere, perseguire ed « eseguire ogni tipo di operazioni bancarie, « finanziarie, commerciali, di vendita a rate, « di scambi di altro genere; condurre ogni « altro tipo di affari che si prestano ad essere « eseguito nell'ambito di dette attività ».

In particolare l'articolo 5 stabilisce che rientra tra i compiti della società: « for- « nire ogni garanzia o indennità in relazione « a contratti, debiti o impegni di qualunque « tipo, di fornire garanzie e indennità in re- « lazione al pagamento di obbligazioni, azio- « ni, titoli e similari ».

d1) I poteri di amministrazione, sempre alla data predetta, della TRADINVEST, sono ripartiti fra i vari organi proprietari - assemblea di soci, consigli di amministrazione, uno o più amministratori delegati, presidente, uno o più vice-presidenti, segretario e tesoriere - con possibilità di conferimento di ulteriori incarichi a dirigenti della società, da parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione (articolo 89) oltre ad avere « la direzione della « condotta degli affari e l'esercizio di tutti i « poteri che sono attribuiti alla società », salvo quelli propri dell'assemblea dei soci, ha altresì, specificatamente, i seguenti poteri (articolo 90):

« 1) pagare costi, oneri, e spese preli- « minari e incidentali per la promozione « formazione, istituzione e registrazione del- « la società;

« 2) comperare o altrimenti acquisire « per la società beni (immobiliari o mobilia- « ri) diritti o privilegi, che la società è auto- « rizzata ad acquisire ai prezzi e alle con- « dizioni generali da loro ritenuti idonei;

« 3) vendere, permutare o altrimenti « previo compenso alienare tutta o parte « della proprietà (immobiliare o mobiliare) « della società e firmare, vidimare, eseguire « e rilasciare trapassi, trasferimenti e asse- « gnazioni di proprietà venduta, permutata « o altrimenti alienata;

« 4) discrezionalmente effettuare paga- « menti per proprietà, diritti o privilegi ac- « quisiti o per servizi resi alla società in « tutto o in parte in contanti o con azio- « ni, obbligazioni o altri titoli della società; « le azioni così emesse saranno interamente « pagate, e le obbligazioni e gli altri titoli « potranno essere fatti o non fatti gravare « su tutta o su parte della proprietà della « società;

« 5) assicurare l'esercizio di contratti « o impegni sottoscritti dalla società a mez- « zo di ipoteca o a carico di tutta o di par- « te dell'attuale proprietà della società, ov- « vero in altro modo, ritenuto idoneo;

« 6) istituire, condurre, sostenere, com- « porre o abbandonare vertenze legali pro- « mosse o subite dalla società o dai suoi di- « rigenti o comunque riguardanti la sua at- « tività;

« 7) provvedere di volta in volta alla « direzione degli affari della società all'este- « ro nel modo ritenuto più opportuno e in « particolare mediante procura *ad negotia* « conferita a persone perché agiscano come « procuratori o agenti della società e furni- « te di poteri (incluso quello di sub-delega) « e nei termini ritenuti appropriati;

« 8) investire e impiegare i capitali « della società non direttamente impegnati, « per fini sociali e in titoli, nei modi rite- « nuti idonei, e variare o realizzare di vol- « ta in volta tali investimenti;

« 9) impegnarsi in negoziati e contratti « e rescinderli e variarli, ed eseguire e com- « piere tutti gli atti ed azioni in nome e

« per conto della società che siano da loro considerati opportuni per le questioni anzidette o in relazione ad esse o altrimenti convenienti per i fini della società ».

Il consiglio di amministrazione può delegare tali poteri a comitati costituiti nel proprio interno, che osserveranno nella loro attività le direttive impartite dal Consiglio stesso (articolo 84).

Il singolo o i più amministratori delegati - nominati dalla assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione - eserciteranno, nel periodo assegnato o senza limiti di tempo, le funzioni loro delegate dal consiglio di amministrazione (articolo 79).

I poteri del presidente non sono specificati affermandosi soltanto, all'articolo 62, che egli « eserciterà i poteri conferitigli dall'atto costitutivo, dall'assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione ».

d2) La totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale (10.000.000 di dollari), come si evince dal bilancio dell'ENI, appartiene alla HYDROCARBONS International Holding con sede in Zurigo, il cui capitale sociale (franchi svizzeri 450.000.000) risulta appartenere per il 68 per cento alla SOFID (Società Finanziamenti Idrocarburi con sede in Roma - capitale sociale 40.000.000.000), per il 18 per cento alla SNAM-PROGETTI (capitale sociale 40.000.000.000), e per il 14 per cento all'AGIP (capitale sociale 415.000.000.000).

d3) « Il consiglio di amministrazione della TRADINVEST non è composto solo da dipendenti dell'ENI; in esso vi sono tre componenti esterni, di cui due sono i rappresentanti di una specie di organo di vigilanza imposto dalla legislazione locale, due amministratori che hanno la fiducia della banca centrale locale e che quindi tutelano gli interessi del buon nome del ramo (Fiorini, *Resoconto stenografico*, 21 dicembre 1979, pag. 62). Una di queste è il signor Siegenthaler residente da circa 25 anni nelle Bahamas, "persona molto conosciuta, che gode della fiducia della Banca centrale" (Fiorini, *ibidem*, pag. 69),

ed è "console di Italia in quel Paese... prima lavorava alla World Bank Corporation, ed ora lavora alla Cisalpina" » (Fiorini, *ibidem*).

B) *Attività di direttiva e di controllo del Governo nei confronti dell'ENI e di questo nei confronti delle proprie finanziarie e delle collegate dominate o controllate.*

Il quadro dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti dell'ENI e la disciplina dei rapporti tra questo e le società operative collegate, va valutato nel contesto delle norme e degli organi attraverso cui si struttura, in via generale, il sistema delle partecipazioni statali, il quale, nei suoi punti essenziali, qui schematicamente richiamati, si articola nel:

1) CIPE, che ha sostituito, in base all'articolo 1 del decreto delegato n. 554 del 1967, il preesistente Comitato permanente per le partecipazioni statali, sorto ai sensi della legge n. 1589 del 1956, e a cui spetta la formulazione delle direttive generali della politica del sistema;

2) CIPI, istituito come è noto in seno al CIPE dalla legge n. 675 del 1977 che approva i piani pluriennali di intervento delle partecipazioni statali, su proposta del ministro, ed al quale questi sottopone annualmente « una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati »;

3) ministro delle partecipazioni statali che, in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1967:

comunica agli enti le deliberazioni del CIPE ed impartisce le direttive necessarie alla loro attuazione;

convoca i presidenti, i direttori generali degli enti e gli amministratori delle società controllate per ottenere informazioni sull'andamento delle gestioni;

controlla l'attuazione dei programmi e delle direttive, richiedendo a tale

fine agli enti le necessarie informazioni e notizie;

autorizza, ove necessario e con i previsti «concerti»: la costituzione e l'assunzione di partecipazioni in nuove società (che comunque devono operare, per quanto riguarda l'ENI, in settori collegati con quelli rientranti nella sua attività istituzionale fissati dal terzo comma dell'articolo 1 della legge istitutiva n. 136 del 1953); la cessione o il trasferimento dei pacchetti azionari (specie quando riducano la partecipazione ENI al disotto della quota di controllo, come previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 136 del 1953).

Ma l'attività del Governo di indirizzo e di direzione del sistema delle partecipazioni statali, attraverso gli organi di cui si è detto, si inserisce ormai in un contesto di norme ulteriori che ne potenziano, sotto molteplici profili, le modalità concrete di esercizio.

I poteri descritti e, tra questi, quelli del ministro che, come visto, svolge in via continuativa un'azione di direttiva e controllo nei confronti degli enti, sono infatti venuti espandendosi negli ultimi anni anche in rapporto all'evolversi della legislazione che, pur a volte riguardante altri settori, ha inciso tuttavia su quello delle partecipazioni statali.

Basti pensare, fra l'altro: ai poteri demandati alla CONSOB e, per quanto ci riguarda, agli obblighi posti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 (concernente la disciplina del conto profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie e delle aziende di credito); agli obblighi per gli enti di gestione e per le società finanziarie quotate in borsa di sottoporre i bilanci alla revisione e certificazione; alle competenze della Commissione parlamentare istituita dalla legge n. 675 del 1977, la quale oltre ad esprimere pareri sulle proposte di nomina dei presidenti degli enti di gestione, è chiamata a valutare, preventivamente i programmi pluriennali di intervento approvati dal CIPI, che il ministro è tenuto ad inviarle; all'obbligo del ministro di ri-

ferire annualmente con apposita relazione sulla attuazione di tali programmi, sull'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, sull'acquisizione di imprese, sugli smobilizzi.

Ne risulta un sistema per il quale le linee generali della politica economica, di cui è pur sempre responsabile il Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 95 della Costituzione, al quale sono demandate la Presidenza del CIPE e del CIPI, si concretano, per gli indirizzi generali, attraverso il CIPE e per la politica industriale attraverso il CIPI, restando affidato, per il settore delle partecipazioni statali, il controllo conseguente al ministro, il quale, nel complesso della disciplina richiamata, può trovare sia in via diretta, sia attraverso la Commissione bicamerale, sia stimolando i poteri della CONSOB, ovvero comunque ricorrendo ad ogni altra iniziativa prevista o presupposta dalle norme citate (ad esempio in tema di revisione e certificazione dei bilanci) strumenti anche se tuttora non perfetti o non compiutamente attuati, già idonei a consentirgli di formulare direttive vincolanti ed attuare penetranti verifiche, che si aggiungono, per altro, ai controlli esercitati dalla Corte dei conti nei confronti degli enti di gestione.

Nel sistema sinora descritto rientra naturalmente l'ENI, sia sotto il profilo delle direttive e dei controlli cui è soggetto, sia sotto quello dei suoi rapporti con le società dominate, controllate o collegate. In particolare, per quest'ultimo aspetto, le richiamate norme sulla riforma dell'ordinamento delle società per azioni hanno configurato un sistema di controlli che si dispiega sia attraverso le modifiche alle norme sulla formulazione del bilancio, sul conto dei profitti e delle perdite e sulla relazione degli amministratori, sia attraverso la rigorosa normativa sulle partecipazioni societarie e sui relativi incroci, sia attraverso i poteri di controllo anche ispettivo attribuiti alla CONSOB, sia, infine, attraverso l'obbligo di revisione e certificazione dei bilanci.

Ne conseguono, da parte dell'ENI, possibilità incisive di vigilanza sulle proprie

finanziarie e da parte di queste sulle società dominate, controllate o collegate che possono dispiegarsi in concreto in forme molteplici ed efficaci.

III.

Attività dell'ENI, delle finanziarie e società ad esse collegate nelle trattative e nella conclusione del contratto di fornitura di greggio dall'Arabia Saudita e dei contratti accessori. Rapporti con il Governo ed attività di direttiva e di controllo del medesimo.

A) La trattativa con l'Arabia Saudita per forniture di petrolio si inquadra in una lunga serie, di origine non recente, di iniziative parallelamente condotte sia sul piano diplomatico, sia sul piano dei rapporti tra l'ENI ed esponenti dei paesi produttori, in rapporto all'esigenza di assicurare al paese la provvista energetica necessaria al suo normale fabbisogno interno. Ed è correlata pertanto agli indirizzi assunti, nelle sedi competenti, dal Governo in materia di politica energetica ed alle conseguenti direttive adottate.

L'onorevole Andreotti (*Resoconto stenografico* del 19 dicembre 1979, pag. 4) ha sottolineato, appunto, come « la preoccupazione del rifornimento petrolifero in « quantità sufficiente ed a prezzo accettabile è da alcuni anni fra le cure politiche più pressanti non solo del nostro « Governo, ma anche di sedi più allargate, « come il Consiglio europeo e le riunioni « dei sette paesi industrializzati, almeno « nelle ultime due edizioni », così che, in questo stesso anno « in tutti i contatti « intergovernativi che ci sono stati, a livello di presidenti del Consiglio, sia di « ministri o di alti funzionari con i paesi « produttori, l'argomento del rifornimento « del petrolio è stato sempre in testa ai « temi dell'agenda concordata per i colloqui » (*ibidem*).

Tali preoccupazioni si andarono via via aggravando per le vicende dell'Iran (con la conseguente riduzione da 11,7 milioni di tonnellate delle forniture da tale paese a 2 milioni), mentre l'ENI si è trovato

a dover « supplire ad una tendenza, che « si sta affermando, di sfavore verso le « forniture a società private da parte di « parecchi produttori » (*ibidem*). Per tali ragioni « quando è stato nominato, all'inizio dell'anno il nuovo presidente dell'ENI, fu invitato a moltiplicare gli sforzi per accrescere le importazioni, offrendosi all'ente di Stato tutto l'appoggio « politico e diplomatico necessario » (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pagina 5).

In senso sostanzialmente conforme si è espresso il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (che fu informato dal professor Mazzanti il 12 giugno) in sede di audizione a norma dell'articolo 143 del regolamento (*Bollettino delle Commissioni* 7 dicembre 1979, pagina 12), il quale ha aggiunto che « l'unica « prospettiva è di intensificare la possibilità di importazione dell'ENI, andando « anche oltre il tetto previsto dalla direttiva del CIPE ».

Sulla base delle sollecitazioni e delle direttive ricordate il professor Mazzanti assunse le varie iniziative di contatti con paesi produttori - Iran, Iraq, Algeria, Messico, ecc. - (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 18 e *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101) fra i quali quello con la PETROMIN, del cui andamento tenne informati sia il Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Andreotti (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5) precisamente il 6 giugno (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 97) sia il ministro delle partecipazioni statali senatore Bisaglia (audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Commissioni* dell'8 dicembre 1979, pag. 13), precisamente il 12 giugno (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 12).

Nei primi di giugno - precisamente il 6 - in particolare, il professor Mazzanti informava l'onorevole Andreotti (*Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5) che « per « poter avere una soluzione favorevole della richiesta di questa fornitura suppletiva « e diretta da parte dell'Azienda di Stato « saudiana, era indispensabile servirsi della « intermediazione di una società straniera « di fiducia del fornitore »; ed espresse il

giudizio che « a condizione della intermediazione » era possibile « concludere il contratto, mentre senza di essa non era assolutamente possibile avere il medesimo risultato ». Aggiunse che la trattativa si sarebbe condotta sotto due condizioni « ferme in maniera assoluta » (Andreotti, *ibidem*). « La prima era che questo contratto di intermediazione o di consulenza - o come vada definito - doveva essere stipulato regolarmente, quindi con esclusione assoluta di fondi neri di qualunque genere; la seconda che il prezzo globale, quindi compresa l'intermediazione, doveva essere inferiore al prezzo medio corrente del mercato petrolifero ».

Peraltro il professor Mazzanti ebbe cura di precisare (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 6) che « nessun italiano era direttamente o indirettamente interessato alla trattativa » e lo fece spontaneamente e non su domanda dell'onorevole Andreotti (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 31; vedi anche pagg. 18 e 24).

Le informative non tendevano ad ottenere autorizzazioni che non erano ritenute necessarie (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 dicembre 1979, pag. 13; Andreotti, *Resoconto* citato, pagg. 18 e 21, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 115) autorizzazione non necessaria né per l'ENI, né per l'insieme delle partecipazioni statali quando fanno le loro operazioni; ed erano comunque fornite in generale, non nei particolari (Andreotti, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101), come: « gestione di una trattativa, contratti da parte dell'Ente di Stato, peculiarità procedurali per forme di pagamento, questione della fidejussione... » perché « tutta la contrattazione, gli *interna corporis*, le specificazioni tecniche rientrano nella competenza di quell'ente e degli altri suoi organismi » (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 18); « questioni trattate dagli enti con le rispettive società... nell'ambito della loro autonomia e nessun ministro, mai, ha avuto ragione di metterci il naso » (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio, pag. 28).

Né, peraltro, da parte governativa vennero chieste precisazioni in ordine all'impostazione, al contenuto, alle modalità particolari del contratto, in quanto si ritiene che dovesse esservi « fino a proposizione di qualche elemento contrario, la piena fiducia nel presidente dell'ente di Stato, il quale deve trattare con la pienezza delle sue facoltà e deve essere, nei confronti del mondo così complesso nel quale opera, in condizione di non essere pregiudizialmente - direi - legato a vincoli » (così Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 23). Ritengo, ha dichiarato l'onorevole Andreotti (*ibidem*, pag. 23) che « una volta esposta questa questione nei termini precisi della condizione senza la quale non si procedeva e - lo ripeto ancora - con la precisa caratteristica del non ricorso a fondi neri e del rito procedurale di legittimità nei confronti delle scelte che riguardano il nostro commercio con l'estero »... « non dovesse essere creata una sede per controllare il presidente dell'ENI. È l'ENI che, a mio avviso, ha questo compito di ufficio tecnico dello Stato » (anche Andreotti, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101).

Così che una volta escluso che ci fossero « per lo mezzo italiani o interessi italiani »... « la questione dell'intermediazione, almeno per quello che riguardava il nostro dovere conoscitivo era irrilevante sotto il profilo dei soggetti: questo è assolutamente ineccepibile » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 102); « né avevo la veste per valutare la congruità della mediazione » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 101); « il nome della società non fu fatto e non fu detto se era una società per azioni... il problema era questo; per far marciare questo contratto la mediazione è indispensabile o no? La risposta fu affermativa e, del resto, direi, che la stessa formulazione del contratto, certe clausole e quello che poi è accaduto nel mese successivo confermino largamente che questo era esatto e che non era quindi una bidonata presa dal presidente dell'ENI » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 104). Peraltro la *consecutio temporum* tra la sospensione del pagamento delle provvigioni

e la denuncia del contratto principale, aggiunge l'onorevole Andreotti, legittima la conclusione che « queste due cose – come si diceva un tempo per tutt'altra materia – *simul stabunt, simul cadent* (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 110).

In senso sostanzialmente conforme si è espresso il senatore Bisaglia (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 12, 14, 15; *Bollettino delle Commissioni* 7 dicembre 1979, pag. 13).

Si trattava della continuazione di una prassi, iniziata fin dai tempi della presidenza di Enrico Mattei, in dipendenza della quale « vi è stato un rapporto diretto « tra il presidente dell'ENI, il Presidente « del Consiglio e il ministro degli esteri » e ciò in quanto « l'attività dell'ENI, infatti, « tocca la politica generale del Governo sia « per motivi di momento politico sia per « ché si tratta di impegni a partecipare al « piano di sviluppo di un determinato paese, cosa che richiede un indirizzo di politica generale, o impegni per poter accettare commesse di carattere militare che vanno viste in una determinata ottica e con una certa prudenza da parte del Governo » (Andreotti, *Resoconto* citato, pagina 34).

Pertanto, il presidente dell'ENI ha tenuto sempre informato il Presidente del Consiglio « delle sue principali azioni nel « campo internazionale...: il viaggio ed il « contratto stipulato con l'Iran, il viaggio « negli Stati Uniti d'America, il viaggio nel « Messico, le trattative per la fissazione dei « prezzi e la ricerca di un aumento quantitativo della fornitura di gas dall'Unione « Sovietica, le trattative con l'Algeria ed altre » (Andreotti, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101).

Condotta avanti la trattativa « il presidente dell'ENI prese i contatti con il « ministro del commercio con l'estero, proprio per osservare quello che era stato « il suo preciso modo di impostazione, cioè « la procedura di rito regolare per l'approvazione del contratto » (Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5).

« E fu richiesta una certa riservatezza perché si riteneva che questa novità « – che pare avesse un solo precedente con

« la Spagna – che l'Arabia Saudita avesse « una fornitura direttamente dall'ente di « Stato, superando quindi le multinazionali, « se fosse venuta a conoscenza prima della definizione, avrebbe probabilmente provocato delle grosse reazioni, urtando ovviamente interessi consolidati piuttosto notevoli » (Andreotti, *Resoconto* citato, pagina 6).

B) Ai fini di un esame preliminare delle procedure da seguire e della più idonea formulazione della domanda di autorizzazione da parte del Ministro del commercio con l'estero, ebbero luogo colloqui del dottor Sarchi e del dottor Di Donna con il dottor Battista (segretario particolare del ministro del commercio con l'estero, in virtù dei decreti 20 aprile e 27 settembre 1979, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 10 maggio e 16 ottobre 1979, estraneo all'Amministrazione dello Stato, già professionalmente titolare di uno studio per pubbliche relazioni, in atto affidato ad un collaboratore – Battista, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 53 –) e con il dottor Davoli (estraneo all'Amministrazione, chiamato a far parte del Gabinetto del ministro con decreto 27 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, dirigente tuttora in organico della Rizzoli, con l'incarico presso la medesima di dirigere, organizzare e coordinare l'attività legislativa, funzioni di fatto non più svolte – Davoli, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 58 e 59 –) all'uopo delegati dal ministro.

A tali colloqui, che ebbero carattere preliminare, in termini pratici ed operativi (Davoli, *Resoconto* citato pag. 63) e tecnici (Davoli, *ibidem* pag. 67), non fu presente alcun funzionario della direzione generale per le valute (Battista, *Resoconto* citato pag. 41) in quanto si ritenne che alla medesima dovesse essere lasciata ogni libertà di successiva valutazione (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 68).

Dai colloqui risultarono delineate due condizioni: la prima che non si configurasse « qualche possibilità di collegamento « fra queste società estere (cioè le collega-

« te estere dell'ENI) e la società cui si autorizzava la mediazione » (Battista, *Resoconto* citato, pag. 43); la seconda che si ponesse « uno sbarramento », in quanto « se per caso nel periodo in cui veniva effettuata la fornitura il prezzo (che era di 18 dollari), fosse stato aumentato... oltre un certo limite (cioè oltre il prezzo di mercato indicato dall'ENI fra i 22 e i 23 dollari al barile)... si sarebbe dovuto chiedere una nuova "autorizzazione", introducendo, perciò, "uno sbarramento" » (Battista, *Resoconto* citato, pagg. 43 e 44).

Tali condizioni furono prospettate agli interlocutori ai quali fu fatto presente che un'autorizzazione nei termini che erano stati proposti sarebbe stata « globale per la quantità ed inesauribile fino al 31 dicembre 1981 » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 60), mentre invece avrebbe potuto essere rilasciata « un'autorizzazione la quale consentisse eventualmente al ministro del commercio con l'estero, in qualsiasi momento storico nell'arco dei prossimi due anni e mezzo, di rivedere la congruità del prezzo e la possibilità dell'esborso valutario. Fu quindi individuato quel tetto di 4 milioni e mezzo mensili, che era pari al costo del greggio più il 7 per cento di provvigione, cioè pari a 22,9 dollari a barile; una cifra che era pari al costo del greggio in quel momento, su quel mercato, per quel tipo di greggio. In sostanza, questa, che poi è stata definita la "forcella", rispondeva alla *ratio* che contrariamente all'ipotesi di autorizzazione presentata dal dottor Di Donna (che era basata sulla quantità e comunque non più rivedibile nel tempo dei successivi due anni e mezzo), poneva la possibilità, o per essere più precisi, la probabilità che nel caso in cui il prezzo più la provvigione fosse salito al di sopra di 22,9 dollari, l'AGIP, anzi l'ENI per conto dell'AGIP, per essere più esatti, avrebbe dovuto richiedere una nuova autorizzazione.

« I dirigenti dell'ENI hanno concordato su questa posizione, sono ritornati nei loro uffici e poi per le vie normali, cioè senza che l'ufficio di segreteria del ministro potesse vederla hanno presentato

« la richiesta di autorizzazione » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 60).

Successivamente il dottor Davoli, nella stessa giornata del 9 luglio telefonò al dottor Sarchi « pregando di inserire - se lo ritenevano opportuno, ma noi (cioè il Ministero) comunque lo avremmo richiesto - una dizione che escludesse interessi italiani di qualsiasi genere nella società che loro avrebbero indicato nella domanda » (Davoli, *Resoconto* citato, pagina 63).

Gli orientamenti espressi dai due funzionari Battista e Davoli, nei termini anzidetti, erano stati concordati con il ministro (Battista, *Resoconto* citato, pag. 43).

Nel colloquio i funzionari dell'ENI chiesero « che la pratica fosse trattata con riservatezza » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 61), riservatezza che il dottor Di Donna rilevò essere « in fondo relativa » essendo la domanda diretta al Ministero del commercio con l'estero, « mentre l'autorizzazione richiesta all'Ufficio italiano cambi, quando le banche agenti avrebbero richiesto all'Ufficio italiano cambi di poter operare per l'esportazione della valuta, in quel momento il problema della riservatezza all'interno del Ministero sarebbe saltato, per cui la riservatezza sarebbe durata per un periodo di tempo molto breve » (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 62).

I due funzionari non richiesero informazioni sulla SOPHILAU, né sull'effettiva opera di mediazione svolta (Davoli, *ibidem*, pag. 63), perché non era di loro competenza (Battista, *Resoconto* citato, pagg. 44 e 47; Davoli, *Resoconto* citato, pag. 64).

Non furono indicati, durante i colloqui, i nomi del mediatore e della società (Davoli, *Resoconto* citato, pag. 63), né furono esaminate altre possibilità (Davoli, *ibidem*, pagg. 69 e 70). Non si ebbe conoscenza dai due funzionari a quella data che la pratica era o sarebbe stata avocata dal ministro (Davoli, *ibidem*, pag. 69).

Il colloquio si chiuse con l'assicurazione da parte dei due funzionari che « la pratica sarebbe stata seguita dagli uffici della direzione generale con il massimo impegno, con la massima precisione, con

« la massima rapidità, tenuto conto dell'importanza dell'argomento » (Battista, *Resoconto* citato, pag. 49; vedi anche Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 11).

La domanda fu presentata il 10 luglio al Ministero per il commercio con l'estero e precisamente all'Ufficio di gabinetto, fu regolarmente protocollata (Battista, *Resoconto* citato, pag. 46) e i due funzionari non se ne occuparono più (Battista, *Resoconto* citato, pag. 45 e pag. 49; Davoli, *Resoconto* citato, pag. 68).

In relazione alle linee operative individuate nel colloquio preliminare, nella domanda, presentata a firma del presidente dell'ENI, viene precisato che: « il contratto di fornitura di olio greggio presso l'Ente di Stato saudita e le relative trattative sono state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio internazionale (il professor Mazzanti, tuttavia, precisò al ministro Lombardini che con "il termine società di brokeraggio si è indicata la società che è stata poi dai mediatori segnalata per la riscossione dei compensi ad essi spettanti" » - *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 dicembre 1979, pag. 6 -). La « suddetta società, la cui opera si è dimostrata determinante per la conclusione dell'accordo ha richiesto una provvigione del 7 per cento sugli importi risultanti dalle fatture per forniture di olio greggio emesse dal venditore » (Documentazioni, I parte, pagine 6-8).

Nella domanda sono precisati i quantitativi di greggio da importare, si esprime un giudizio sulla convenienza del prezzo complessivo « nonostante il maggior costo del 7 per cento », si dichiara che nella società di mediazione « non sono rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma » (Documentazioni, *ibidem*). Vengono inoltre indicati un ammontare minimo ed un massimo mensili, per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981, rispettivamente di dollari 3.780.000 e dollari 4.500.000, e si precisa che i pagamenti avverranno « contro presentazione di fattura ». Particolare rilievo è dato, nel contesto della domanda, al fatto che l'AGIP

« in sede di definizione del compenso con la società di brokeraggio è riuscita ad ottenere una clausola migliorativa » secondo la quale nell'ipotesi che « un anno dopo l'inizio della fornitura, il sistema ufficiale dei prezzi dei greggi simili nell'area risultasse sensibilmente modificato e se in conseguenza di ciò il costo di acquisizione dei greggi arabi, comprensivo delle provvigioni, risultasse per l'AGIP sostanzialmente più alto del prezzo dei greggi simili nell'area, le parti contraenti riesamineranno la situazione così determinatasi, al fine di riaggiustare l'ammontare della provvigione » (Documentazioni, *ibidem*).

La clausola cui si fa riferimento nella domanda, risulta dalla lettera dell'ingegner Barbaglia al presidente della SOPHILAU in data 10 luglio 1979 (Documentazione, I parte, pag. 33), del seguente tenore: « Nel caso in cui, un anno dopo l'inizio della fornitura delle quantità previste dal contratto di vendita di cui trattasi, la struttura dei prezzi ufficiali dei greggi simili sia stata largamente riveduta e, conseguentemente, il costo del greggio / dei greggi arabi venduti all'AGIP nell'ambito del precitato contratto sia sostanzialmente superiore a quello dei greggio / greggi simili della zona, ci incontreremo al fine di riesaminare la situazione e possibilmente adeguare, di comune accordo, l'onorario (così è definito il compenso del 7 per cento nel contesto della lettera, riferendolo a « servizi di consulenza ») riconosciuto alla vostra società ». Da notare che nella lettera SOPHILAU del 28 agosto (Documentazione, parte II, pagg. 40 e 41) l'accordo in proposito si attesta essere stato raggiunto sotto la stessa data del 10 giugno testualmente: « Regarding the previous agreement signed on July 10th 1979, between your company and ourselves... ».

C) La richiesta autorizzazione veniva accordata dal Ministero del commercio con l'estero in data 18 luglio. Nella lettera in cui si dà l'autorizzazione viene precisato (Documentazione, I parte, pagg. 3 e

4) che: per la conclusione del contratto « si è reso necessario ricorrere all'opera « di intermediazione della società SOPHILAU Inc. di Panama » nella quale « se- « condo quanto dichiarato dall'istante, non « sono rappresentati interessi italiani »; che alla detta società « dovrà essere cor- « risposto un compenso pari al 7 per cen- « to degli importi fatturati »; che « malgra- « do l'incidenza sul prezzo di tale percen- « tuale, secondo quanto affermato dall'istan- « te, l'acquisto dei suddetti quantitativi ri- « sulta pur sempre conveniente; che inoltre « è stato stabilito tra ENI e SOPHILAU « che tale percentuale potrà essere rivista « d'intesa se dopo un anno dall'inizio del- « la fornitura il regime dei prezzi per pro- « dotti similari risultasse sensibilmente mo- « dificato ». Venivano infine fissati i limiti minimo e massimo degli importi mensili rispettivamente in dollari 3.780.000 e 4.500.000 e veniva demandato all'Ufficio italiano cambi l'esame della « documenta- « zione giustificativa atta a comprovare la « congruità del trasferimento in rapporto « alla fattura cui si riferisce ».

Al riguardo il ministro del commercio con l'estero (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 79) ha precisato che il potere di autorizzazione viene esercitato di norma « o con autorizzazioni di carattere gene- « rale, le quali vengono divulgate mediante « decreti e mediante circolari dell'Ufficio « italiano dei cambi, o con autorizzazioni « particolari, le quali a loro volta sono con- « cesse o dal Ministero oppure sono dal « Ministero delegate all'Ufficio italiano dei « cambi o alla Banca d'Italia o alle ban- « che agenti o alla SACE secondo quanto « stabilito dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 « e dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 ».

Nella specie, come avviene, ha aggiun- to il ministro, « quando per l'acquisto o « per la fornitura di beni o servizi viene « chiesta dagli operatori l'autorizzazione al « pagamento di compensi o intermediazio- « ni o provvigioni, il criterio che deve es- « sere seguito è quello della congruità del « risultato finale dell'intera operazione; si « richiede cioè un giudizio meramente « quantitativo e di convenienza valutaria, « tutto il resto essendo estraneo ai com-

« piti del ministro del commercio con « l'estero » (Stammati, *ibidem*, pag. 80).

Il ministro prese atto delle dichiarazio- ni contenute, con « una assunzione diretta « di responsabilità da parte del presidente « dell'ENI » nella domanda da questi sot- toscritta « che nella società SOPHILAU « non fossero rappresentati interessi ita- « liani sotto qualsiasi forma » (Stammati, *ibidem*). Dichiarazione, questa, espres- samente richiesta nei colloqui preliminari con i dottori Battista e Davoli, in quanto si era ritenuto necessario « che venisse « chiarito che fra la società SOPHILAU, « indicata nella domanda dell'ENI come « intermediaria, e tutte le altre società che « l'ENI controlla e possiede all'estero, non « vi fossero legami di sorta » (Stammati, *ibidem*). Inoltre il ministro pose una limi- tazione per la quale « tutte le volte che o « per l'aumentare del prezzo o per l'au- « mentare delle quantità si superano i 4, « 5 milioni di dollari l'ENI e l'AGIP deb- « bono tornare al Ministero e richiedere « una nuova autorizzazione » (Stammati, *ibidem*, pag. 81).

Il ministro ha chiarito, altresì, che l'AGIP « doveva essere autorizzato a con- « cludere l'accordo relativo al pagamento « della provvigione, operazione non libera- « lizzata, perché nella fattispecie non con- « forme ai normali usi commerciali che, « secondo la nota circolare dell'Ufficio ita- « liano cambi è delegata alle banche, quan- « do si tratta di formule stilizzate, proprio « per via della variabilità del compenso, « della possibilità delle rinegoziazioni, non « ché della limitazione posta all'importo « trasferibile su base mensile » (Stammati, *ibidem*, pagina 81).

Il ministro inoltre ha sottolineato che il « problema dell'intermediazione e dei « compensi che si pagano a titolo di prov- « vigione è un problema annoso in discus- « sione, per lo meno, dal dopoguerra in « poi »... « La Gran Bretagna dal 23 otto- « bre 1979 ha abolito tutti i controlli va- « lutari, quindi i trasferimenti per provvi- « gioni sono eseguibili senza limitazioni. « Nella Repubblica federale di Germania « i trasferimenti per questa causale sono « eseguiti autonomamente dalle banche te-

« desche le quali si limitano a trasmettere
« alla banca centrale soltanto la notizia
« del pagamento fatto per fini statistici » ...

Il Benelux « si regola più o meno come
« la Germania. La Francia disciplina i tra-
« sferimenti nel contesto delle spese acces-
« sorie di qualsiasi specie, quindi i trasfe-
« rimenti a titolo suddetto possono avere
« luogo sia a fronte di operazioni commer-
« ciali che a fronte di operazioni di diversa
« natura. Le norme francesi, per quanto ri-
« guarda le provvigioni correlate all'inter-
« scambio di merci stabiliscono che il rela-
« tivo trasferimento possa aver luogo alla
« scadenza prevista dal contratto sulla base
« di appositi documenti giustificativi, cioè,
« le fatture. La competenza è delle banche
« agenti. Quanto alle documentazioni, espli-
« citamente, si fa riferimento all'esibizione
« di fatture e non vi è differenza, ai fini
« del trasferimento, fra provvigioni per af-
« fari di importazioni e provvigioni per af-
« fari di esportazioni » (Stammati, *Reso-
conto* 11 gennaio 1980, n. 82).

Peraltro, nel corso dell'audizione del
29 novembre 1979, il ministro, mentre ha
espresso il convincimento « che l'ammon-
« tare percentuale delle provvigioni deve
« ritenersi conforme ai normali usi com-
« merciali per tale tipo di operazione e per
« il paese considerato ove si tenga conto
« delle circostanze di particolare interesse
« per l'approvvigionamento di greggio e
« della logica di mercato in assenza di una
« legislazione internazionale indicativa di
« parametri e percentuali per i compensi
« di intermediazione » (audizione ex artico-
lo 143, *Bollettino delle Giunte e Commis-
sioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pa-
gine 11 e 12), ha sottolineato che « il co-
« dice OCSE per la liberazione delle ope-
« razioni invisibili correnti prevede l'obbli-
« go, a carico dei singoli stati membri, di
« compensi di mediazione (Voce B/2 "Com-
« missions et courtages"), osservando inol-
« tre che essi si riferiscono sia all'acquisto
« che alla vendita delle merci ». Aggiungeva
che « il Trattato di Roma include le "com-
« missioni e provvigioni" nell'allegato III,
« elenco delle transazioni invisibili, con-
« templato dall'articolo 106 del trattato
« stesso. In più, la direttiva CEE numero

« 64/224 prevede addirittura piena libertà
« per gli affari di intermediazione condot-
« ti da residenti in qualsiasi paese comu-
« nitario; ciò dimostra che in paesi ben
« più severi del nostro in materia di con-
« trolli valutari si ritiene pienamente am-
« missibile la figura dell'intermediario »
(Stammati, *ibidem*).

Chiariva inoltre che pur avendo l'ENI
usato, nella sua istanza, due volte il ter-
mine « provvigioni » ed una terza il ter-
mine di « prestazioni di assistenza e con-
sulenza tecnica » quest'ultimo termine « è
« quello che nelle consuetudini internazio-
« nali viene usato dalle società di interme-
« diazione per autodefinire il loro genere
« di attività e quindi il contrasto è di na-
« tura soltanto formale, giacché in sostan-
« za si tratta di provvigioni relative ad
« un'attività consistente nel mettere a con-
« tatto compratori e venditori, utilizzando
« ovviamente a tale scopo proprie cono-
« scenze del mercato, delle persone, delle
« prospettive e programmi di operatività
« delle due parti ». Giudicava pertanto che
nella fattispecie il termine esatto per defi-
nire il compenso fosse quello « recepito
« nel provvedimento del Ministro del com-
« mercio con l'estero, cioè "provvigioni"
« sulla base dell'esame del contenuto giu-
« ridico ed economico del contratto in pa-
« rola » (Stammati, *ibidem*).

Richiamava infine alla esigenza « di vo-
« ler considerare tutta l'importanza degli
« interessi che sono in gioco: un paese do-
« ve la componente estera si avvicina al
« 25 per cento del PIL deve considerare
« con estremo realismo la situazione dei
« mercati internazionali, dove gli operatori
« sono mossi da motivi non altruistici e
« dove il fenomeno delle intermediazioni,
« delle consulenze, delle commissioni, è
« una realtà consolidata. Salva la ipotesi
« di reati penalmente perseguibili si è vi-
« sto che gli "usi" sono tendenzialmente
« conformi; che una distinzione fra opera-
« tori privati e imprese pubbliche e semi-
« pubbliche "spazzerebbe" quest'ultime;
« che l'unica cosa cui si può pensare per
« il futuro è a qualche forma riservata di
« "garanti"; e che l'altezza delle provvigio-
« ni è ovviamente diversa da caso a caso

« e dipende dall'importanza e dalla efficacia dell'intermediazione, dalla natura della merce, dalla situazione del mercato » (Stammati, audizione ex articolo 143, *Bollettino* citato, pag. 13).

Quanto alla qualificazione di « riservato » che venne data al provvedimento, rispondeva alla esigenza di « una doverosa cautela nei confronti del paese esportatore e non perché esso risultasse criticabile in alcun modo per quanto riguarda la vigente legislazione italiana, in modo tale da farne oggetto di una trattazione se-greta. La sua registrazione e l'inoltro a destinazione sono state effettuate secondo la normale prassi ». In ogni modo il carattere di riservatezza sarebbe comune, del tutto relativo dal momento che la procedura prevede l'intervento di enti ed istituzioni estranei alla pubblica amministrazione per effettuare i trasferimenti valutari sulla base di probatorie ed esaurienti documentazioni » (Stammati, audizione ex articolo 143, *Bollettino* citato, pag. 11).

Il ministro non ritenne che rientrasse nella sua competenza andare oltre un giudizio « di congruità, quantitativo, di convenienza valutaria » (Stammati, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 80), avendo ritenuto di doversi rimettere, per il resto, alle dichiarazioni, su esplicita richiesta, fatte dal presidente dell'ENI nella domanda (Stammati, *Resoconto* citato, pagg. 83, 87, 88, 92, 93, 94, 95).

Per mero scrupolo di completezza va ricordato: che il ministro Stammati ha nettamente smentito, precisando fatti e circostanze, di aver manifestato originarie perplessità sul contenuto della domanda dell'ENI e di avere poi accordata la autorizzazione su pressioni dell'onorevole Andreotti (Stammati, *Resoconto* citato, pag. 75 e pag. 76); ha dichiarato di non essere stato al corrente che fosse stata esaminata in sede AGIP o ENI l'ipotesi della stipula del contratto di fornitura da parte della IEOC (*ibidem*, pagg. 86 e 90); ha dichiarato di aver appreso il nome della HERBLAU (una società di cui si sarebbe fatto il nome prima che la scelta cadesse sulla SOPHILAU) dagli *Atti parlamentari*;

di non aver avuto conoscenza che fosse stata richiesta e/o concessa una garanzia per il pagamento delle provvigioni (vedi audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pag. 17).

D) Conclusa la fase di autorizzazione da parte del Ministero per il commercio con l'estero, il contratto principale e quello accessorio ebbero inizio di esecuzione; ma in data successiva al 20 giugno (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Commissioni* 7 dicembre 1979, pag. 13) il ministro Bisaglia - il quale già il 12 giugno era stato informato dal presidente Mazzanti « con soddisfazione che era stato concluso questo grosso contratto (resoconto 11 gennaio 1980, pag. 12) - venne informato dall'onorevole Craxi di « voci preoccupanti circa la esistenza di provvigioni relative all'accordo » tra la PETROMIN e l'Arabia Saudita per la fornitura di greggio. Il ministro, che non era stato precedentemente informato né dell'ammontare, né della esistenza della mediazione, di cui ebbe una informativa generica il 12 giugno, senza tuttavia prendere conoscenza del ruolo della SOPHILAU né della fidejussione (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino* citato, pag. 31; v. anche *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 12), ne parlò il 25 giugno al professor Mazzanti, il quale nel sottolineare la vantaggiosità del contratto, escluse che « alle mediazioni potessero avere parte ed interesse organismi o persone italiane; assicurò che l'accordo si era concluso con una provvigione pari al 7 per cento degli importi risultanti dalle fatture per la fornitura di greggio e che stava curando con il Ministero del commercio con l'estero la osservanza delle prescritte modalità ». Il ministro « pur in presenza di tali assicurazioni rivolse al Presidente Mazzanti un invito alla cautela ed alla prudenza per garantirsi la trasparenza sostanziale e formale di ogni atto » (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino* citato, pagina 13).

Successivamente, a fronte di ulteriori elementi di preoccupazione dei quali si

era interessato il Presidente del Consiglio incaricato onorevole Craxi (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pag. 13 e *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 13) scrisse la lettera del 12 luglio chiedendo chiarimenti, ai quali il presidente dell'ENI rispose con la lettera del 19 luglio. Nella lettera del ministro si dice che sull'accordo per la fornitura di petrolio concluso dall'ENI in Arabia Saudita « circolano in vari ambienti delle voci che destano notevoli motivi di preoccupazione e, se confermate, sono suscettibili di gravi conseguenze su molti piani ». Si chiede in conseguenza di conoscere « con la intuibile riservatezza del caso » se « su tale acquisto sono state promesse provvigioni - e con quali termini e modalità - e se le stesse abbiano comunque rapporti o riflessi diretti o indiretti con persone, organizzazioni, ecc. italiane » (Documentazioni, parte terza, pagina 24).

Nella lettera di risposta sopra citata il presidente dell'ENI, dopo aver riassunto i termini del contratto stipulato con la PETROMIN e sottolineata la laboriosità delle trattative dirette alla relativa conclusione precisava: « durante le trattative, anche in base ad alcuni suggerimenti della contro parte, è emersa la convenienza di avvalersi dell'assistenza di una società di brokering internazionale, la quale ha preteso la corresponsione di una provvigione pari al 7 per cento degli importi risultanti dalle fatture per la fornitura di greggio; sottolineava inoltre la convenienza complessiva della contrattazione e l'ottenimento di una clausola cautelativa volta a salvaguardare la convenienza economica dell'operazione, in caso di sensibili modifiche delle condizioni di mercato di greggio », precisando che per la corresponsione della provvigione era stata ottenuta regolare autorizzazione dal Ministero del commercio con l'estero e che sulla base di tutti gli elementi in possesso dell'ente « dovrebbe essere escluso che nel quadro sopra indicato esistano rapporti e riflessi diretti od indiretti con persone e organizzazioni italiane ».

In un incontro avvenuto la mattina del 31 luglio, in occasione della riunione del CIPI (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 8), il ministro Bisaglia ebbe occasione di parlare del problema con l'onorevole Andreotti ed entrambi convennero sulla opportunità di tenere una riunione nel pomeriggio, alla quale, su proposta del ministro Bisaglia, venne invitato anche il professor Mazzanti. Nella stessa mattinata, ritornando in ufficio il ministro Bisaglia ebbe notizia che l'onorevole Craxi aveva telefonato chiedendo di parlargli. Si affrettò a telefonargli, ma non avendolo trovato parlò con il senatore Formica il quale, riconfermando le preoccupazioni già espresse in precedenza dall'onorevole Craxi ebbe a sottolineare che vi sarebbe stato il sospetto che una società panamense sarebbe stata costituita *ad hoc* dopo la conclusione del contratto principale (Bisaglia, *Resoconto* citato, pagg. 7, 8 e 31), circostanza questa che gli parve costituisse un elemento nuovo (*Resoconto* citato, pag. 7), e che lo colpì « proprio alla luce delle discussioni che si facevano, ed aveva colpito anche il presidente del Consiglio... » in quanto « ciò sarebbe stata la prova che vi era un fine illecito » (*Resoconto* citato, pag. 30). La circostanza lo indusse, nella riunione del 31 pomeriggio (come risulta dal documento inviato ai partecipanti a quella riunione dall'onorevole Andreotti e depositato agli atti della Commissione Bilancio - Documentazioni, parte VIII, pag. 3) a proporre che venisse sospeso il contratto di provvigione, pur non avendo elementi per valutare « l'effetto fra sospensione del rapporto secondario e quello principale » (*Resoconto* citato, pag. 24). Fu però accantonata ogni iniziativa al riguardo sia nella incertezza degli effetti, sia perché si era alla fine della crisi governativa e stava per subentrare il nuovo governo (Andreotti, *resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 7) e peraltro l'onorevole Andreotti considerò che sarebbe stato « veramente irresponsabile mettere in gioco le già tanto difficili forniture di petrolio e non assumersi delle responsabilità, appoggiando fino a prova contraria, come è dovere del Governo, il presidente dell'Ente di Stato » (*Resoconto*

citato, pag. 7), il quale aveva fatto presente « che era impossibile non dare corso « integrale alle pattuizioni, essendo già caricata la prima nave cisterna » (Andreotti, *Resoconto* citato, pag. 6). Il nuovo Governo prese in esame il problema della sospensione ed al riguardo il Presidente onorevole Cossiga ha precisato « dichiaro, assumendone la responsabilità, senza andare a cercare corresponsabilità di altri ministri, che non mi sono sentito, di fronte al fatto di un accertamento che non era ancora completo, di disporre la sospensione del compenso di mediazione, per due motivi: il primo perché non ero in grado di valutare se questo avrebbe avuto influenza sui rifornimenti di petrolio; il secondo perché - come ho detto la precedente volta - non ritenevo, nell'assenza di una definitiva acquisizione di elementi che permettesse da parte del Governo o degli altri organi un definitivo giudizio, di far assumere per un atto che sarebbe stato politicamente eclatante e forse personalmente e politicamente remuneratorio alla amministrazione italiana responsabilità civili in foro esterno » (*Resoconto* 15 gennaio 1980, pag. 35).

Peraltro, il senatore Bisaglia, in ordine ai prospettati sospetti di irregolarità, ha sottolineato che l'onorevole Craxi (che gli parlò per la prima volta della questione il 20 giugno: Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 12) gli espresse preoccupazioni che non erano « basate su alcun elemento non dico di prova, ma neanche di indizio » (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 6); al riguardo l'onorevole Craxi si è espresso come segue: « Non è esatto che io abbia riferito di illeciti dei quali non ero e non sono a conoscenza » (*Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 42); « io non ho mai accusato nessuno, né mai sostenuto la tesi dell'illegittimità » (*Resoconto* citato, pag. 44); « la dimensione della questione porterebbe a pensare sempre nella ipotesi maligna che saremmo di fronte, piuttosto, ad una grande operazione, ad una sorta di complotto politico-finanziario: se la cosa è irregolare, ripeto, il che non è provato » (*Resoconto* citato, pag. 47); « ragionando in astratto e traendone le

« conseguenze logiche: se l'operazione è irregolare - il che non è provato e nessuno ha formulato una denuncia - mi sembra impossibile che questa sia servita per acquistare ville e diamanti » (*Resoconto* citato, pag. 54).

Egual sottolineatura il senatore Bisaglia ha fatto per quel che riguarda il senatore Formica, il quale come unico elemento di sospetto gli disse che c'era stata la corresponsione di una provvigione e che per pagarla era stata costituita una società *ad hoc* dopo la conclusione del contratto (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 7, 8, 9, 10 e 31).

Del resto, davanti alla Commissione, lo stesso senatore Formica, nell'espone le proprie considerazioni sulla vicenda e nel precisare il proprio ruolo nella medesima, si è indugiato in particolare sul processo logico che lo condusse ad alcune iniziative (*Resoconto* 9 gennaio 1980, pagine 15, 23, 38, 48 e 51) sottolineando che aveva avuto informative di carattere generale (*ibidem* pagg. 14 e 22) e che non era in possesso di prove né degli strumenti per acquisirle: anzi, proprio per questo « abbiamo investito in forma discreta e corretta gli organi di governo » (*ibidem*, pag. 22). E inoltre dalle dichiarazioni rese dal senatore Formica, appare che la sua stessa richiesta al ministro Bisaglia di sostituzione del professor Mazzanti conseguiva, più che ad addebiti precisi, dalla esigenza di rimuovere un ostacolo costituito dalla reticenza del presidente dell'ENI alla piena informazione del ministro delle partecipazioni statali sull'attività dell'ente sottoposto alla vigilanza di quest'ultimo (*Resoconto* 9 gennaio 1980, pagg. 16, 17, 39 e 47).

Come risulta dal verbale del 31 luglio (documentazione, parte VIII, pag. 2) l'onorevole Andreotti suggerì di procedere ad indagini costituendo un apposito comitato composto dal segretario generale del Ministero degli esteri, dal capo di Gabinetto dell'ufficio legislativo del Ministero delle partecipazioni statali, dal direttore generale aggiunto dell'Ufficio italiano cambi, dal generale Santovito e dal

generale della Guardia di finanza Giuliano Oliva (vedi anche Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 7).

Il nuovo Governo condusse - scegliendo una diversa forma di indagine - tutti gli accertamenti possibili, i quali hanno dato « risultati piuttosto scarsi (come ha dichiarato l'onorevole Cossiga: *Resoconto* 15 gennaio 1980, pag. 36) non avendo noi « la possibilità di interferire (questa possibilità l'ha l'autorità giudiziaria) con rogate od altro, sui rapporti privati che si « sono svolti all'estero, e non avendo la « possibilità di svolgere interrogatori o anche di invitare ad un interrogatorio per « sone all'estero ». Per altro il Governo non ha « cessato dallo svolgere ogni opportuna « e lecita azione informativa per acquisire « ogni ulteriore notizia » (Cossiga, *Resoconto* citato, pag. 36); e, d'altro canto, come ha dichiarato l'onorevole Cossiga, la questione è stata seguita con ogni doverosa attenzione.

Al riguardo, il ministro Lombardini, nell'audizione del 29 novembre 1979 ha dichiarato di aver « cercato di raccogliere « ogni fonte o presunta informazione sul « tema: doveva però ogni volta rendersi « conto che si trattava di sospetti e di insinuazioni ai quali non si associavano elementi atti a trasformare gli uni e le altre « in indizi e prove che potessero giustificare « l'assunzione di specifiche iniziative » (Audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pag. 6, vedi anche Cossiga, *Resoconto* 15 gennaio 1980, pag. 35). Peraltro, « attraverso propri canali la Presidenza del Consiglio ha accertato che la « società SOPHILAU fu costituita a Panama, il 19 luglio 1977 e registrata al registro pubblico della Repubblica di Panama il 22 luglio dello stesso anno; in secondo luogo che i soci fondatori, gli amministratori, il rappresentante legale ed i « direttori non sono cittadini italiani; che « l'oggetto sociale è quello di stabilire contatti e portare a termine affari con compagnie finanziarie e di investimento; infine che il capitale sociale è di 10 mila « dollari. Risultava anche dalla documentazione acquisita che nella predetta società

« non erano rappresentati interessi italiani, « che detta società era stata costituita prima della stipulazione del contratto di mediazione e che la società stessa aveva per « oggetto sociale proprio quello di stipulare contratti di mediazione in ogni campo « e quindi anche in quello petrolifero » (*Bollettino* citato, pag. 7). Per altro ebbe a prospettare al Presidente del Consiglio « l'opportunità di una rinegoziazione con « l'intermediario arabo delle modalità di pagamento della commissione. La valutazione fatta con il Presidente del Consiglio di « questa proposta portò però a convenire « che essa comportava un rischio troppo « elevato di pregiudicare i nostri rapporti « con l'Arabia Saudita con la prospettiva « troppo incerta - e a tenue probabilità - « di poter acquisire direttamente elementi « a conferma della versione che della vicenda era stata data dall'ENI: una prospettiva comunque non certo tale da compensare il rischio anzidetto » (*Bollettino* citato, pag. 7). In conclusione il ministro precisava di aver fatto « ogni indagine che « con i poteri di cui dispone e con i mezzi « a disposizione poteva compiere per trovare ai sospetti espressi eventuali fondamentali obiettivi. Malgrado queste indagini i sospetti restano sospetti: nessun indizio o « prova è stato ottenuto che possa consentire di affermare che sono implicati interessi italiani »; cosicché invece di « chiedere al Governo di provare ciò che obiettivamente è indimostrabile sulla base dei « dati che era possibile ottenere, gli accusatori dovrebbero far conoscere quelle prove « che sostengono di avere » (*Bollettino* citato, pag. 8).

Il ministro Lombardini ha anche precisato di avere « considerato la possibilità « insieme con il Presidente del Consiglio dei « ministri di promuovere una indagine riservata per verificare i soggetti destinati (della provvigione), ma che poi considerato il forte rischio anche ai fini del « buon esito del contratto e la scarsissima « probabilità di ottenere risultati, quest'idea « è stata accantonata » (*Bollettino* citato, pag. 29).

Da quanto sopra ricordato ebbero origine sia il comunicato del Governo - 17 otto-

bre 1979 - (Lombardini, audizione ex articolo 143 *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pag. 23; Cossiga, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 39 e 40; Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 27), nel quale si dichiarava che, allo stato degli atti, non erano emerse irregolarità in rapporto al contratto di fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita, sia la formulazione della risposta da dare alle interrogazioni nella seduta del 20 novembre (si tennero all'uopo due riunioni nei giorni 18 e 19 novembre con i ministri Lombardini, Stammati, Bisaglia e Sarti - Cossiga, *Resoconto* 15 gennaio 1980, pag. 40 dell'edizione non definitiva -). Altra riunione si era tenuta il 13 novembre con i ministri Andreatta, Bisaglia, Lombardini e Stammati nonché con il professor Mazzanti per i problemi relativi alle mediazioni in generale (Cossiga, *Resoconto* citato, pag. 40), nel corso della quale si prospettarono altre iniziative per forniture di petrolio (Libia, Venezuela, Iraq, Emirati del Golfo) ed il presidente Mazzanti prospettò che « non sarebbe stato facile concludere « a meno che il Governo non gli avesse « dato un ampio mandato » (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 23). Di tale riunione il professor Mazzanti riferì alla giunta esecutiva nella seduta del 16 novembre 1979, precisando di aver fatto presente che non era escluso che « per l'acquisizione di contratti con alcuni paesi si « renda necessario di avvalersi di assistenze o intermediazioni » e che il ministro Stammati era stato incaricato « di studiare il modo nel quale l'ENI possa conformarsi a tutte le disposizioni vigenti e « non restare scoperto ».

Precisava inoltre che il Presidente del Consiglio aveva concluso la riunione dicendo che « se in certi paesi l'ENI si trovasse nella necessità di avvalersi di consulenti o di intermediari lo può anzi lo deve fare e il ministro del commercio estero e il presidente dell'ENI devono essere messi in condizione di lavorare con serenità » (Verbale citato, Documentazione, III parte. Vedi anche: Cossiga, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979,

pagg. 16, 20). Tuttavia, in rapporto all'ulteriore espandersi di un'atmosfera di sospetto circa le forniture di petrolio dalla Arabia Saudita ed all'esito del dibattito parlamentare svoltosi sulle interrogazioni, il presidente del Consiglio assunse l'iniziativa della nomina di una commissione amministrativa d'inchiesta e di sospendere durante i lavori di questa dalle sue funzioni il presidente Mazzanti, precisando peraltro, in una lettera a questi diretta, che il provvedimento veniva assunto soltanto ai fini di assicurare alla commissione d'inchiesta una più ampia libertà di accertamento.

E) Le trattative per la fornitura di greggio ha dichiarato il professor Mazzanti sono diventate particolarmente ardue « negli ultimi tempi da quando il mercato petrolifero a seguito delle ripetute « crisi si è trasformato in un mercato dominato da chi vende e non da chi compra, con un'offerta resa rigida dalle disponibilità e dalle politiche dei paesi produttori, e una domanda che di fatto i « paesi consumatori non sono ancora riusciti a contenere ». (Mazzanti, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979, pag. 13).

Per competere in queste condizioni di mercato l'ENI ha giocato sia la carta della « sua immagine di compagnia di Stato con una tradizione innovativa nei confronti dei paesi produttori e che opera « nell'interesse di un paese che ha relazioni « amichevoli con questi Stati », il che ha consentito « all'ENI di presentarsi con un « volto sostanzialmente diverso da quello « delle multinazionali private »; sia quella della « sua struttura di gruppo integrato « in grado di offrire, parallelamente agli « acquisti di petrolio, accordi di cooperazione tecnologica, forniture di impianti « e servizi, investimenti nei paesi produttori, iniziative congiunte in molti settori « importanti per l'economia di questi » (Mazzanti, *Bollettino* citato, pag. 13).

Infatti durante la visita effettuata alla fine del mese di aprile in Arabia Saudita, a seguito dei colloqui intrattenuti, emer-

geva a fronte di una grossa difficoltà per forniture di greggio, che « comunque eventuali forniture sarebbero state condizionate da un impegno dell'ENI per contribuire allo sviluppo tecnologico, economico e sociale » di quel Paese (lettera del professor Mazzanti al ministro Lombardini in data 10 agosto 1979 - Documentazioni, parte VI, pag. 143).

In relazione a ciò con lettera 3 maggio 1979 (Documentazioni, parte II, pagg. 4-5) il professor Mazzanti scriveva al governatore della PETROMIN: « Il gruppo ENI, con la sua ampia diversificazione settoriale e con una considerevole varietà di know-how tecnologico e in diversi campi desidera confermare all'ecc. vs. il desiderio di stabilire ulteriore collaborazione con la PETROMIN, nella coscienza dei benefici reciproci che potrebbero derivarne ai nostri gruppi. Allo scopo di identificare gli obiettivi concreti per le attività congiunte noi proponiamo all'Ecc. vs. la formazione di una commissione tecnico-economica mista composta da tre membri di alto livello di ciascuna parte per l'individuazione delle aree di interesse comune ». La lettera concludeva: « In occasione del nostro incontro ci fu dato anche intendere che una decisione circa le forniture di petrolio greggio deve essere assunta dalla commissione petrolifera del regno dell'Arabia Saudita; desideriamo pertanto chiedere alla cortesia di vostra eccellenza di presentare alla prima occasione utile la nostra richiesta a tale commissione ».

Tuttavia « l'ENI - alla stregua di altri grandi gruppi pubblici e privati - opera su un mercato internazionale in cui non è infrequente anche il ricorso alla intermediazione di terzi per promuovere l'ottenimento dei contratti » (Mazzanti, *Bollettino* citato, pag. 13) in particolare l'assistenza e l'intermediazione acquistano particolare importanza « quando si deve entrare sui mercati nuovi, dove è necessario utilizzare una conoscenza approfondita dei meccanismi di decisione e del formarsi delle disponibilità petrolifere », « come, per altro non è infrequente anche in settori diversi da quello

petrolifero » (Mazzanti, *Bollettino* citato, pag. 14).

Essendosi rivelata particolarmente difficile la trattativa con l'Arabia Saudita, dopo infruttuosi tentativi risalenti fino al 1973 (vedi Andreotti, *Resoconto* 19 dicembre 1979, pag. 5; audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pagg. 9 e 10; Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pag. 20; v. anche Sarchi, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 56), « da parte dell'ENI fu rilevata chiaramente la necessità di avvalersi di una mediazione » (Mazzanti, *Bollettino* citato, pag. 15). In conformità di una direttiva assunta dall'ENI di limitare il ricorso alla mediazione « ai casi di necessità, nei quali l'importanza dell'obiettivo e le difficoltà del suo inserimento », lo rendessero effettivamente indispensabile, venne, per altro adottato il criterio che « nella intermediazione non fossero prese in considerazione eventuali iniziative italiane e perché fossero effettuati tutti i passi necessari per la più assoluta trasparenza amministrativa » (Mazzanti, *Bollettino* citato, pag. 14).

I primi contatti con la persona che poi divenne l'intermediario avvennero tra il 14 ed il 18 maggio, quando l'intermediario telefonò al dottor Sarchi (*Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 51) « facendo presente la possibilità, attraverso un gruppo a lui noto, di realizzare un'opera promozionale in Arabia Saudita per alcune società del gruppo ENI, che in verità, avevano avuto una scarsissima penetrazione commerciale fino ad allora ». Durante la conversazione nata su questo problema, ha dichiarato il dottor Sarchi, « abbiamo parlato anche di problemi più generali, petroliferi, inerenti all'Arabia Saudita. In questa conversazione si è quindi inserito il tema petrolifero e anche la possibilità (avendo io capito che questo intermediario aveva una buona conoscenza del mercato saudita, cosa che a me era sino ad allora ignota, avevo detto che noi avevamo in corso un negoziato, e mi era stato risposto che que-

«sto era un fatto noto) di una certa disponibilità a fornire un'assistenza in questo campo». Avendo il dottor Sarchi precisato che aveva parlato del problema «a titolo informativo» e che non si aspettava nessun seguito «la conversazione finì lì» (Sarchi, *ibidem*). Nei giorni successivi, dato che la situazione delle trattative appariva «piuttosto deprimente soprattutto in riferimento alle aspettative» il dottor Sarchi sentì il dovere di riferire (cosa che non aveva fatto fino ad allora - Sarchi *Resoconto* citato pag. 52) la questione al presidente dell'ENI, il quale ritenne «fosse estremamente importante approfondire il tema» in quanto da parte dell'ENI ci si era resi conto che «vi era qualcosa che non andava» (Sarchi, *ibidem*).

Si pervenne così ad un incontro che si svolse parallelamente e coevamente - 23-24 maggio 1979 - con quello relativo alle trattative con la SNAM progetti.

Il dottor Sarchi approfondì con l'intermediario la «possibilità che costui effettivamente aveva da darci una mano». (Sarchi, *ibidem*). In effetti il giorno successivo vi fu un incontro in sede PETROMIN ed in quella occasione il dottor Sarchi poté essere ricevuto da un alto funzionario della detta società al quale chiese «ragguagli» sulle vicende del contratto ricevendone la risposta «che già allora era venuto il contatto politico e che bene era stato fatto questo contatto politico, che però il problema era molto complesso e che c'erano anche delle difficoltà da superare per arrivare ad un contratto che comunque molto probabilmente, seppure in termini ipotetici, non avrebbe superato i 30-40 mila barili al giorno» (Sarchi, *Resoconto* citato, pagina 52).

In un secondo incontro, avvenuto lo stesso giorno, con il rappresentante della SNAM-Progetti, era stato, per altro, posto l'accento sulla esigenza di un maggiore attivismo di tale società «nel campo della promozione locale e che quindi era giusto che si attivasse di più con agenti locali o comunque con agenti paralocali e con agenti in generale» (Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 53). D'altro canto in un

secondo colloquio l'intermediario - sempre il 24 maggio 1979 - ribadì «la sua disponibilità e la sua possibilità di fare qualcosa di effettivo» per quanto riguardava il contratto (Sarchi, *ibidem*), precisando che lo avrebbe fatto «in prima persona direttamente» (Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 61).

Riferito quanto sopra al professor Mazzanti e dopo che questi ne aveva parlato a lungo con gli amministratori responsabili dell'AGIP (consultazione che il dottor Sarchi aveva sottolineato come essenziale - *Resoconto* citato, pag. 53) si convenne sull'opportunità di richiedere l'intervento del mediatore «anche se non altro per non trascurare nessuna possibilità» che consentisse di raggiungere un contratto «importante perché sarebbe stato il primo» con l'Arabia Saudita.

La direttiva segnata dal professor Mazzanti fu di conferire «un incarico di massima verbale» alle «condizioni che erano state richieste» (cioè la percentuale, poi accettata, del 7 per cento chiesta dal mediatore fin dai primi contatti - Sarchi *Resoconto* citato, pag. 53), «se queste non era possibile modificarle, però ad un patto con due condizioni. La prima condizione era che comunque il pagamento - a buon fine dell'operazione - sarebbe avvenuto solamente se il contratto avesse avuto una soglia minima di 50-60 mila barili al giorno», specificando che era obiettivo essenziale raggiungere almeno 100 mila barili «che per la verità erano per tutti un miraggio, perché, allora, parlare di 100 mila barili era parlare di qualche cosa...», in quanto vi era addirittura il dubbio «di non riuscire a firmare un bel niente».

Dello svolgimento della trattativa, come ha precisato il dottor Sarchi, era stata informata e veniva tenuta al corrente l'AGIP (Barbaglia, *Resoconto*, 21 dicembre 1979, pag. 9; Baldassarri, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 41).

Del mediatore, l'ingegner Barbaglia pur non conoscendolo personalmente ha dichiarato di conoscere «le posizioni che aveva occupato in passato nell'ambito delle organizzazioni petrolifere e l'impor-

« tanza che in queste posizioni aveva »... precisando che « la persona in questione... « era conosciuta nell'ambiente dell'AGIP « perché l'AGIP ha operato in Iran anni fa... », ha « operato anche in Iraq » (Barbaglia, *Resoconto* citato, pag. 9), ed aggiungendo testualmente, « nel limite di quello « che potevo, considerai quella che poteva « essere la validità di un intervento di un « intermediario in questa faccenda e ci sono « diversi motivi che mi condussero ad « accettare una intermediazione, motivi che « mi portarono, in data 10 luglio 1979, a « firmare un determinato contratto »... « in « particolare fu richiesto il mio parere sul « fatto di affidare questo incarico di mediazione a questo mediatore e mi furono « riferiti nel contempo alcuni - consenti- « temi di dire - indizi che mi fecero pensare « che il mediatore avesse un facile accesso agli ambienti connessi con il contratto » (Barbaglia, *Resoconto* citato, pagina 10); « era un mediatore di un certo « rango presente nel campo petrolifero da « diverse parti, con notevoli conoscenze. « Da alcuni indizi aveva facile accesso - « ripeto questa frase: aveva facile accesso - « nell'ambiente del contratto »... « era quindi « di una persona nota » e « non aveva bisogno di accreditamento » (Bisaglia, *Resoconto* citato, pagg. 19, 20, 21); « c'erano « alcune indicazioni che mi convinsero che « il mediatore avesse una certa entrata « nell'ambiente connesso al contratto. In « merito alla posizione dell'ambiente, della « situazione in cui questa operazione si collocava, devo dire che la visita a Riad mi « aveva lasciato piuttosto pessimista sulla « possibilità di ottenere direttamente dalla « PETROMIN un contratto di fornitura. « Ma a Riad fu il governatore della « PETROMIN, che ha il rango di ministro « e che è un personaggio piuttosto importante, che non lasciò molte aperture » (*Resoconto* citato, pag. 24). Sostanzialmente conforme è stato il giudizio dell'ingegner Baldassarri: il mediatore « era notissimo e conosciutissimo »... « una grossa personalità nel campo del mondo petrolifero internazionale » (Baldassarri, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 41)... « una « personalità sicuramente valida ed idoneo,

« sotto il profilo appunto della mediazione » (*Resoconto* citato, pag. 58).

Comunicato l'incarico all'intermediario (il 25 maggio) questi diede « alcune indicazioni molto importanti a fine mese, dicendo che si verificano situazioni favorevoli alla conclusione del contratto » e che si sarebbe « probabilmente potuti arrivare « alla firma di un contratto nella seconda « metà di giugno (Sarchi, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 54). Peraltro, ai primi di « giugno il dottor Sarchi fu messo in grado di dire che vi era la possibilità di andare « a firmare un contratto ». In quei giorni « c'era un'atmosfera veramente depressa », dichiara il dottor Sarchi (*Resoconto* citato, pag. 54) « e non so se vi sia « un termine più adatto per definire, appunto, tale atmosfera. Non c'era stata alcuna indicazione che vi fosse stato consenso, decisione di affidamento oppure « no; il nostro rappresentante diplomatico « non ne aveva ». Ed in realtà, come si è successivamente appreso, da fonte competente ed autorevole, è stato escluso che in sede di consiglio superiore del petrolio in Arabia Saudita « si sia mai trattato « della transazione ENI-PETROMIN » (Documentazione, parte XIV, pag. 9).

E tuttavia il giorno 4 giugno si ebbe conferma « che era stato fissato un appuntamento per il giorno 12 per firmare il « contratto stesso. Però, da parte locale, il « contratto non era stato estrinsecato come « contratto di un certo tipo: non era stata « fissata la quantità, non erano stati fissati i termini, non c'erano durate, non « c'era niente » (*Resoconto* citato, pag. 55). « Le mie informazioni erano », dichiara il dottor Sarchi (*ibidem*) « invece, che noi « avremmo firmato un contratto e probabilmente anche un contratto piuttosto « grosso » (informazioni come il dottor Sarchi precisa - *ibidem* - provenienti dall'intermediario, come tutte le altre riferite in seguito). Il 7 giugno vi fu un contatto « di persona - con l'intermediario il « quale sollecitava - « siccome c'era stato « soltanto un incarico verbale telefonico - « un incontro per definire un po' meglio « quelli che potevano essere i particolari « dell'accordo ». Come il dottor Sarchi pre-

cisa il suo compito era quello di « far ri-
« scontrare ed accettare soprattutto la let-
« tera con la clausola cautelativa (quella
« della rinegoziazione della provvigione),
« chiamiamola così se vogliamo, perché
« questa non era contemplata e non se ne
« era parlato; ed era anche quello di dire
« che l'operazione doveva svolgersi su fat-
« ture ed anche di questo non si era par-
« lato ». Peraltro occorre anche « dila-
« zionare un po' i tempi perché era già
« maturata la data dell'incontro per il
« contratto, mentre il contratto non era
« maturato affatto » cosicché era necessario
« verificare strada facendo quello che ve-
« ramente stava avvenendo e che non era
« facile da capire » (Sarchi, *Resoconto* ci-
« tato, pag. 55). Nell'incontro del 7 giugno
venne precisato « che la formalizzazione
« del rapporto sarebbe avvenuta non ap-
« pena possibile e che questo avrebbe ap-
« punto implicato fatture e così via e
« d'altra parte si è anche indicato che
« come controparte di quella che sareb-
« be stata quella italiana »... sarebbe stata
« una società panamense ».

Seguì l'incontro a Riad per la firma
del contratto. Il contratto conteneva una
clausola (che non si riscontra in altri con-
tratti quali quelli con le società di stato
di Libia, Nigeria, Iran, Qatar, e con la
società AMOCO - Documentazioni, parte
XIII, pagg. 9-18) del seguente tenore (ar-
ticolo 2):

« Il presente contratto sarà efficace a
« partire dalla data in cui l'acquirente ri-
« ceverà comunicazione dalla venditrice cir-
« ca la disponibilità di quest'ultima ad ese-
« guire il contratto, e avrà durata fino al
« 31 dicembre 1981 ». Il quantitativo venduto
ammontava ad un totale complessivo di
91.250.000 barili, ripartiti quanto a 18 mi-
lioni 250 mila barili nel 1979; 36.500.000
nel 1980; 36.500.000 nel 1981, salvo il di-
ritto della venditrice di aumentare o dimi-
nuire, fino a un massimo del 10 per cento
della quantità annua prevista del quanti-
tativo totale di qualsiasi gradazione di
greggio previa comunicazione scritta en-
tro la fine di settembre di ciascun anno.

Il prezzo veniva rimesso alla determina-
zione di volta in volta effettuata dal go-

verno dell'Arabia Saudita alla data di
effettiva consegna risultante dalla polizza
di carico; di esso la venditrice avrebbe da-
to notizia all'acquirente con qualsiasi mez-
zo utile indicando la data effettiva di ogni
variazione. Il pagamento del greggio, secon-
do quanto previsto dall'articolo 5 del con-
tratto doveva essere effettuato entro 60
giorni dalla data di carico a mezzo di
emissione, non meno di 25 giorni « dal-
« l'ultima data di calendario convenuta di
« arrivo della nave acquirente » di una
lettera di credito irrevocabile e senza con-
dizioni di ammontare sufficiente a coprire
il valore del carico stimato al prezzo con-
venuto ed esigibile non oltre il 60° gior-
no dalla data di spedizione del greggio.
(Documentazioni, parte II, pag. 11). Ma
con *telex* del 21 giugno 1979 veniva co-
municato che a seguito di determinazioni
del governo dell'Arabia Saudita l'articolo 5
del contratto doveva intendersi modificato
nel senso che i pagamenti dovessero essere
effettuati dall'acquirente, entro trenta gior-
ni dalla data della bolla di consegna del
greggio, presso una banca dell'Arabia Sau-
dita in Riad con valuta in dollari USA
senza nessuna riduzione o sconto.

Veniva precisato che tale modifica era
applicabile a tutti i pagamenti relativi a
consegne effettuate a partire dal 15 mag-
gio 1979. A tale comunicazione, che sem-
bra ricollegarsi all'articolo 13 del contrat-
to che statuisce espressamente che il me-
desimo « sarà regolato e dovrà essere in-
« terpretato in ogni sua parte in conformi-
« tà con le leggi e le norme vigenti nel Re-
« gno dell'Arabia Saudita » l'AGIP rispon-
deva assicurando che si sarebbe provvedu-
to ad effettuare i pagamenti entro il nuo-
vo termine.

A proposito delle anomalie del con-
tratto, il dottor Sarchi (*Resoconto* citato,
pag. 56) ha dichiarato che esse erano
da ravvisare nel fatto « che il contratto,
come d'altra parte noi ci aspettavamo, è
« stato in effetti di 100 mila barili; nel
« fatto che però esso non solo non era ope-
« rante, ma non era addirittura stato firma-
« to, cosa che ci ha destato una serie di
« perplessità ». « Vidi in questo » - dichiara
Barbaglia, *Resoconto* 21 dicembre 1979,

pag. 11 - « un'opera di intervento del me-
« diatore, perché questa clausola così stra-
« na che era stata firmata e che non è con-
« tenuta negli altri contratti che conosco,
« effettivamente lasciava molto labile il
« contratto ». Furono perciò presi ulteriori
contatti con l'intermediario il 13 giugno
sottolineando, in particolare, che il contrat-
to era stato firmato unilateralmente. E do-
po un giorno (cioè il 14 giugno) il dottor
Sarchi ebbe assicurazioni che il contratto
sarebbe stato formalizzato, che « c'erano
delle difficoltà di carattere interno ». In
effetti (dichiara il dottor Sarchi, *Resoconto*
citato, pag. 56) « il giorno 15 ho avuto notizie
« che il contratto era in pratica firmato ». Se
ne ebbe conferma lo stesso giorno in
via ufficiosa ed « il giorno 16 l'ambasciato-
« re ha avuto conferma dalla PETROMIN
« che il contratto era stato firmato » (Sar-
chi, *ibidem*).

Il 25 giugno avviene un terzo incontro
« con lo scopo di tener vivo un certo tipo
« di discorso che avevamo (dice il dottor
« Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 57) già
« prolungato abbastanza (si avvicinava il
« momento in cui il contratto sarebbe stato
« dichiarato valido a tutti gli effetti), men-
« tre da parte dell'intermediario si insiste-
« va naturalmente per la formalizzazione del
« rapporto ».

In tale incontro venne indicato il si-
gnor Egger come l'uomo che avrebbe do-
vuto trattare tutti i dettagli; venne chie-
sta la garanzia e venne anche indicato il
nome della società (che a memoria del
dottor Sarchi era la SOPHILAU - *Reso-*
conto citato, pag. 57 - pur se egli ha
tenuto a precisare che pose attenzione so-
prattutto al fatto che si trattasse di una
società panamense - *Resoconto* citato,
pag. 15 - e che il nome HERBLAU gli
ricordava qualcosa che non era in grado
di chiarire, ma non gli era nuovo - *ibi-*
dem).

« Ho riportato l'impressione », ha di-
chiarato il dottor Sarchi (*Resoconto* 8 gen-
naio 1980, pagina 64), « in questa vicenda
« dopo che abbiamo affidato l'incarico, di
« una fluidità di rapporti, di una tempesti-
« vità di reazioni, veramente eccezionali...
« Io ho quindi riportato, dalla faccenda

« un'impressione di fluidità che non avevo
« mai riportato prima nel senso che ci ser-
« vivamo di una persona che consideravo e
« considero una persona seria »... « Avevo
« riportato una serie di impressioni che fa-
« cevano ritenere che probabilmente erava-
« mo sulla strada giusta; questo dall'inizio,
« perché altrimenti non avrei nemmeno
« espresso parere positivo »... L'operazione
« in tutte le componenti decisionali, ivi
« inclusa la scelta dell'intermediario, si è
« rivelata impostata correttamente » (*Reso-*
conto citato, pag. 65).

Qualche giorno prima dell'8 luglio (Sar-
chi, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pagg. 13-33)
il dottor Sarchi ebbe dall'intermediario la
comunicazione che la data di effettivo ini-
zio di esecuzione del contratto sarebbe
stata, appunto, il giorno 8 luglio. Tra il
25 giugno ed il 4 luglio si erano svolte,
intanto, le trattative per l'esame delle
possibili forme attraverso le quali pote-
va essere accordata la garanzia chiesta dal-
l'intermediario.

Il 27. o 28 giugno il dottor Sarchi co-
municava al dottor Di Donna che questi si
sarebbe dovuto incontrare con un funzio-
nario della Banca Pictet, dandogli l'indiriz-
zo ed il nome (Di Donna, *Resoconto* 8
gennaio 1980, pag. 15); l'incontro avvenne
il 4 luglio ed ebbe per oggetto lo studio
di « un'ordinata procedura di pagamento,
« rispettosa di tutte le disposizioni di leg-
« ge » (id Donna, *ibidem*) nonché il proble-
ma della società a cui si dovevano effet-
tuare i pagamenti; di questa il signor
Egger si riservò di comunicare il nome
(*Resoconto* citato, pag. 16), cosa che fece
il 9 luglio per telefono (*ibidem*), indican-
do la SOPHILAU.

Per quel che attiene alle modalità di
pagamento della provvigione ed ai mezzi
attraverso i quali effettuarlo era stata
presa in esame in un primo momento la
eventualità di servirsi di una delle colle-
gate estere dell'ENI e precisamente della
IEOC (società che ha tra gli altri suoi fini
l'acquisto e la rivendita di greggio). Ma ta-
le ipotesi, come ha dichiarato il dottor Di
Donna, nel momento stesso in cui egli ne
fu informato « cadde immediatamente »
(*Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 5), essen-

do « del tutto impraticabile, perché, se-
 « condo le disposizioni in vigore e anche
 « secondo la prassi in vigore, da un punto
 « di vista valutario le banche non avreb-
 « bero accettato una fattura maggiorata sul
 « prezzo ufficiale. Beninteso, tutto questo in
 « termini di legittimità... essendo chiamato
 « per dare dei pareri tecnici su ipotesi che
 « partivano dal presupposto di una legitti-
 « mità » (*ibidem*). « La presenza della IEOC
 « mirava a tutelare la segretezza nei con-
 « fronti della controparte, perché voglio ri-
 « cordare che tutto ciò che è stato discusso
 « fra noi aveva da un lato lo scopo della
 « trasparenza (lo dimostra il fatto che ab-
 « biamo chiesto l'autorizzazione ministeria-
 « le), ma dall'altro si poneva il problema
 « della segretezza in riferimento alla tutela
 « di questo intermediario »... « ma beninte-
 « so sempre nel presupposto di riferire
 « alle autorità di governo e al Ministero
 « per il commercio estero che il petrolio,
 « per l'AGIP, avrebbe avuto il costo relati-
 « vo al prezzo ufficiale più la provvi-
 « gione »...

« Poiché, ripeto, il presupposto era: tut-
 « to regolare, tutto alla luce del sole, mi
 « sarei trovato comunque nella necessità di
 « chiedere un'autorizzazione al Commercio
 « estero che consentisse alla banca di accet-
 « tare una fattura di 19,26 dollari » (*Reso-
 conto* citato, pag. 20). « Il punto di par-
 « tenza è che la fattura IEOC avrebbe por-
 « tato un prezzo superiore al prezzo uffi-
 « ciale. ... Nel caso in cui la banca agen-
 « te rilevi un prezzo superiore a quello uffi-
 « ciale, chiedendo conto del perché ciò av-
 « viene attraverso l'esibizione della docu-
 « mentazione, che deve essere ineccepibile,
 « che il prezzo pagato sia congruo; questo
 « per l'evidente motivo che se la documen-
 « tazione e la dimostrazione non fossero
 « ineccepibili, nel prezzo superiore a quello
 « ufficiale potrebbe nascondersi un'esporta-
 « zione di capitali. A questo punto avrem-
 « mo dovuto esibire il contratto IEOC-AGIP.
 « Non basta: per poter dimostrare che il
 « prezzo effettivamente pagato al venditore
 « non era di 18 dollari, prezzo ufficiale, ma
 « 19,26 dollari, avremmo dovuto esibire,
 « per l'ineccepibilità della documentazione
 « anche il contratto della IEOC. A questo

« punto la banca agente avrebbe potuto di-
 « chiararsi, secondo la circolare A/370, non
 « più competente » (*Resoconto* citato,
 pag. 29).

« Nella prospettiva di vedere negata
 « tale autorizzazione da parte della banca
 « agente ho ritenuto opportuno che la ri-
 « chiesta di autorizzazione al Ministero per
 « il commercio con l'estero... dovesse essere
 « effettuata procedendo attraverso una re-
 « golare importazione da parte dell'AGIP »...
 « La prima soluzione mi era stata pro-
 « spettata come più semplice ed operativa-
 « mente più corrente rispetto all'altra ma,
 « alla fine, invece, data la difficoltà tecnica
 « di poter ottenere un'autorizzazione diret-
 « tamente dalla banca agente in base alla
 « circolare A/370, abbiamo scelto la secon-
 « da » (*Resoconto* citato, pag. 30). Tanto
 l'ingegner Barbaglia (*Resoconto* 21 dicem-
 bre 1979, pag. 30) quanto il dottor Baldas-
 sarri (*Resoconto* citato, pagg. 49, 50, 55)
 hanno confermato che l'ipotesi di procede-
 re attraverso l'acquisto e la vendita del
 greggio da parte della IEOC fu presa ori-
 ginariamente in esame e poi scartata.

« L'idea di fare ricorso alla IEOC », ha
 dichiarato il dottor Sarchi (*Resoconto* 8
 gennaio 1980, pag. 66) « in pratica ha
 « avuto una vita estremamente effimera,
 « perché noi, il 12 giugno, quando ci siamo
 « presentati a Riad, ci siamo presentati co-
 « me AGIP e ci siamo presentati a firmare
 « come AGIP; la IEOC era già dimenticata
 « ampiamente » (vedi anche pag. 69).

Si era anche menzionata un'altra so-
 cietà, e cioè la HERBLAU International
 Corporation, come possibile destinataria
 dei pagamenti delle provvigioni; ma poi
 non se ne parlò più. Il dottor Di Donna
 ha al riguardo precisato: essendo chiaro
 « che la società panamense non è altro
 « che lo strumento per coprire, come si è
 « detto, l'effettivo intermediario di cui non
 « è stato detto il nome (ma che si è detto
 « chiaramente che era un intermediario
 « persona fisica) mi pare del tutto irrite-
 « vante che poi questa società si chiami
 « SOPHILAU o si chiami in altro modo o
 « che dieci giorni prima ce ne fosse una
 « che si chiamava in modo diverso » (Di
 Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 25).

Che la SOPHILAU fosse « in titolarità della Pictet » dice il dottor Di Donna (*Resoconto* citato, pag. 14), « a noi risultò subito chiaro. Noi trattammo infatti con la Pictet che è una banca e che normalmente assume delle società in via fiduciaria, per conto di fiduciari, perché questa è la normale prassi bancaria ».

Avuta la notizia che la data di effettivo inizio della fornitura sarebbe stata l'8 luglio e ricevuta conferma che la società destinataria del pagamento delle provvigioni era la SOPHILAU, la lettera formale contenente i termini dell'accordo con il mediatore, datata 10 luglio (la stessa data di presentazione della domanda al Ministero per il commercio con l'estero) venne recapitata a mano dal dottor Baldassarri al signor Egger della Banca Pictet (Barbaglia, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 30; Baldassarri, stesso *Resoconto*, pag. 52).

Peraltro non soltanto la mediazione venne ritenuta necessaria (Mazzanti, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pagg. 13-14; Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 28; Lombardini audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979, pag. 9), ma era considerata usuale (Bisaglia, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 12 e 26; Stammati, *Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 83; Barbaglia, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 9, 36; Tesser, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 41). La percentuale richiesta e poi accettata fu ritenuta congrua (Mazzanti, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979, n. 17; Barbaglia, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 22 e 36; Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 28). L'ingegner Barbaglia (*Resoconto* citato) dichiarò testualmente: « Per quanto riguarda la congruità di questo 7 per cento, faccio presente che l'Unione petrolifera tedesca, in data 12 dicembre 1979 - pochi giorni fa - ha comunicato agli operatori in Germania una notizia abbastanza interessante, affermando l'esistenza della possibilità di ottenere un contratto di tre

« anni a 20 mila barili al giorno, ed ha aggiunto: *four dollars for seller commission*. Di questi documenti nel mio ufficio ne girano tutti i giorni. Quindi ho reputato che il 7 per cento - a parte quanto ho detto sulle precauzioni da adottare per limitare gli effetti negativi in caso particolarmente di *escalation* dei prezzi - fosse accettabile ». Il dottor Di Donna, a sua volta, dichiarò (*Resoconto* citato): « Con un rapido calcolo mi fu facile aggiungere 1,26 dollari, di cui parlavamo prima, al prezzo ufficiale e pensai che pur nell'esistenza della necessità di pagare questa provvigione per ottenere il greggio, era sempre un fatto abbastanza positivo da un punto di vista aziendale ». Ed il professor Mazzanti: « Circa il problema della congruità della percentuale di intermediazione, pari al 7 per cento, mi dichiaro talmente sicuro da non temere alcuna possibile smentita: per greggi con prezzi ufficiali ancora più elevati le percentuali di intermediazione, vigenti sul mercato internazionale, sfiorano il 12 per cento e vanno anche oltre tale percentuale » (*Bollettino* citato).

Che poi la intermediazione si fosse rivelata utile si è potuto constatare, ha dichiarato l'onorevole Andreotti (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pagg. 104 e 110).

F) Una prima richiesta di garanzia bancaria venne fatta, in forma generica, « riguardo ai futuri pagamenti dell'AGIP » al dottor Sarchi il 25 giugno a Parigi (*Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 10). In proposito il dottor Sarchi ha dichiarato: « ne ho riferito al professor Mazzanti e credo che fosse presente o il dottor Baldassarri o l'ingegner Barbaglia (uno dei due, non mi ricordo con precisione). Il problema è stato visto in questo modo: si tratta di una richiesta nuova; comunque pregiudizialmente non possiamo prendere una posizione negativa, la cosa verrà trattata in sede tecnica, come era stato detto; vediamo che tipo di garanzia verrà richiesta »... Il professor Mazzanti non era a conoscenza di nessun precontratto, perché questo non c'è stato. Io non ho dato (e questo l'ho ripetuto ma lo ripeto

« tuttora) all'intermediario nessun affida-
« mento, assolutamente » (*Resoconto* citato,
pag. 12; vedi anche pag. 31)... « Il profes-
« sor Mazzanti ha preso conoscenza dei
« termini reali, veri, della garanzia, nei ter-
« mini in cui la controparte o per lo meno
« il banchiere, o il rappresentante della
« banca l'avevano formulata, solamente do-
« po il ritorno del dottor Di Donna, non
« prima, perché io avevo solamente detto
« questa dizione generica, che non so quan-
« to esatta fosse, ma che comunque dove-
« va essere esatta perché si trattava di ga-
« ranzia bancaria, di fidejussione » (*ibi-
dem*).

Tanto l'ingegner Barbaglia (*Resoconto*
21 dicembre 1979, pagina 12) tanto il dot-
tor Baldassarri (*Resoconto* 21 dicembre
1979, pagina 43) confermano che la ga-
ranzia venne per la prima volta richiesta
il 25 giugno. Del problema della garanzia
ha dichiarato l'ingegner Barbaglia, (*Reso-
conto* 21 dicembre 1979, pagina 12) « se
« ne sarebbe occupata la direzione per l'at-
« tuazione dell'ENI » (cioè il dottor Di
Donna). La richiesta della garanzia, ha di-
chiarato l'ingegner Barbaglia (*Resoconto*
citato, pagina 12) non mi stupì « perché
« in questa forma di mediazione le garan-
« zie normalmente vengono richieste, cioè
« fanno parte di una qualche cosa che è ab-
« binata a questa mediazione; sono espres-
« se delle volte in termini globali: si vuo-
« le cioè una garanzia che copra tutto lo
« importo ». Anche il senatore Bisaglia (*Re-
soconto* 11 gennaio 1980, pagg. 10 e 11) ha
informato la commissione a proposito di
garanzie come quella di che trattasi che
da informazioni da lui assunte era emer-
so « che le garanzie bancarie di natura
« sussidiaria, pur non essendo usuali non
« sono neppure eccezionali, dipendendone
« la richiesta e la corrispondente prestazio-
« ne da molteplici circostanze connesse, tra
« l'altro, anche alle caratteristiche ed alla
« natura degli operatori ». Anche il profes-
sor Mazzanti (audizione ex articolo 143,
*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni
parlamentari* 29 novembre 1979, pag. 27)
ha confermato che nei contratti come quel-
lo in questione la richiesta di garanzia è
usuale.

In senso divergente Di Donna (*Reso-
conto* 8 gennaio 1980, pag. 21): « a mio
« avviso era possibile ottenere dalla con-
« troparte che non venisse prestata la ga-
« ranzia »... « mi meraviglia l'affermazione
« secondo la quale è usuale dare queste
« fidejussioni »... « almeno da parte nostra
« non è usuale, perché questo è l'unico ca-
« so al riguardo e quindi dovrei conside-
« rarlo non come un'eccezione, ma come
« una singolarità ».

Dopo l'incontro avvenuto il 4 luglio a
Ginevra tra il dottor Di Donna e il signor
Egger della banca Pictet, questi inviò co-
me gli era stato richiesto, il testo di uno
schema di fidejussione, che è del seguente
tenore: « Signor Di Donna - urgente -
« Ginevra 9 luglio 1979.

« In considerazione dell'impegno del... a
« pagare a... S.A. Panama loro provvigione
« mensile per agenzia come concordato nel-
« la loro lettera del... (come da copia alle-
« gata), con la presente irrevocabilmente
« garantiamo il pagamento a... S.A. entro
« il 5 di ogni mese, l'ammontare dovuto in
« relazione a fornitura di olio greggio du-
« rante il mese precedente. La nostra pre-
« sente responsabilità scadrà al più tardi
« il 31 gennaio 1982 salvo prolungamento
« a seguito di reciproco accordo delle par-
« ti. Saluti Thomas Egger ».

A fronte di tale testo l'ampiezza della
garanzia, le sue modalità, la sua durata,
risultano dal testo effettivamente adottato,
che è del seguente tenore: « La presente
« fidejussione viene effettuata in data 23
« luglio 1979 dalla TRADINVEST Bank &
« Company of Nassau Ltd., Nassau (fide-
« jussore) in favore della SOPHILAU Inc.
« S.A. Panama.

« Premesso che l'AGIP S.p.A., Roma
« (AGIP) si è impegnata con lettera in da-
« ta 10 luglio 1979 (lettera di provvi-
« gione) copia della quale è allegata alla
« presente, noi fidejussore irrevocabil-
« mente garantiamo alla SOPHILAU Inc.
« S.A. Panama il dovuto e puntuale paga-
« mento da parte dell'AGIP a termini ed in
« conformità con le condizioni della lettera
« di provvigione di ogni e ciascuna somma
« che risulti dovuta all'AGIP in base od
« in seguito della lettera di provvigione.

« La responsabilità del fidejussore as-
« sunta con la presente (salvo prolunga-
« mento a seguito di reciproco accordo)
« sarà limitata alle somme rispetto alle
« quali sarà stata fatta richiesta entro o
« prima del 5 gennaio 1982 ».

Ne risulta difficilmente comprensibile, a meno che il testo originariamente proposto dal signor Egger fosse un altro (ma alla Commissione non risulta che un altro ne esistesse, nonostante le ripetute richieste fatte all'ENI), il senso dei contrasti al riguardo insorti non essendovi differenze giuridicamente apprezzabili fra il testo proposto e quello poi adottato: entrambi fanno riferimento al contratto di fornitura; entrambi prevedono (l'uno espressamente, l'altro richiamando l'accordo 10 luglio 1979) pagamenti entro il giorno 5 di ogni mese dell'ammontare della provvigione dovuta in relazione alle forniture di olio greggio durante il mese precedente, entrambi qualificano la garanzia come irrevocabile, non ne determinano il tetto massimo, ne fissano la durata rispettivamente l'uno il 31 e l'altro il 5 gennaio 1982, salvo prolungamenti eventualmente concordati. Se mai possono suscitare qualche dubbio interpretativo (in termini di una maggiore ampiezza) le espressioni: « ogni e qualsiasi somma che risulti do-
« vuta dall'AGIP in base o a seguito della
« lettera di provvigioni », nonché: « la re-
« sponsabilità del fidejussore... sarà limi-
« tata alle somme rispetto alle quali sarà
« fatta richiesta entro o prima del 5 gen-
« naio 1982 », contenute nel testo definitivamente adottato, le quali potrebbero essere fonte di serie incertezze interpretative con non trascurabili conseguenze e connesse contestazioni.

Certamente migliorativo appare, invece, il testo adottato rispetto alle formule risultanti dagli schemi alternativi esaminati in sede TRADINVEST sui quali non si raggiunse un accordo nonostante le laboriose discussioni svoltesi (si vedano dichiarazioni: Fiorini, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 63 - esame del testo; 67 - esame clausola rotativa; 68 - limiti effettivi in rapporto ai carichi mensili di petrolio; 73 e 74 - problemi controgaran-

zia IEOC; Di Donna, resoconto 8 gennaio 1980, pagg. 14, 22, 35 e 36 - richiesta di modifica dei termini della garanzia; problemi della eventuale sopravvenuta carenza di legittimazione AGIP).

Quanto alla genesi della lettera così detta di autorizzazione del professor Mazzañti, in data 24 luglio, il dottor Fiorini (*Resoconto* citato, pag. 62) ha precisato che: « il consiglio di amministrazione del-
« la TRADINVEST, su indicazione della
« giunta dell'ENI, qualche anno fa, ha de-
« liberato che, senza delibera previa del
« consiglio, la TRADINVEST - come tutte
« le finanziarie del gruppo - non interviene
« in favore di società esterne al gruppo,
« salvo l'autorizzazione specifica dell'ENI ». Norma, questa, (Fiorini, *ibidem*) « scrupo-
« losamente osservata; per cui necessitava
« questa autorizzazione per far sì che io
« potessi dire al Consiglio di amministra-
« zione che l'ENI era d'accordo e che que-
« sto divieto generale cadeva per la circo-
« stanza ».

La « indicazione della giunta dell'ENI » si è detto ricollegarsi alla norma contenuta nello statuto della SOFID (la finanziaria che detiene la maggioranza assoluta nella HYDROCARBONS e di conseguenza nella TRADINVEST) secondo la quale la medesima « ha per oggetto il finanziamento di
« società appartenenti al gruppo ENI, lo
« svolgimento di servizi finanziari a favore
« dell'ENI e delle stesse società, l'esercizio
« di attività finanziarie per la raccolta di
« fondi, l'acquisto, la sottoscrizione, la ven-
« dita di titoli pubblici e privati, di azioni,
« di obbligazioni e quote sociali, sempre
« nell'ambito dei servizi finanziari per lo
« ENI e/o società del gruppo stesso.

« Può fare finanziamenti ad altre socie-
« tà, enti o istituzioni italiane o straniere
« in quanto connesse con le attività delle
« società indicate nel primo comma.

« Per il raggiungimento dello scopo so-
« ciale può prestare garanzie e compiere
« operazioni finanziarie, commerciali, indu-
« striali, mobiliari ed immobiliari connesse,
« anche indirettamente, con lo scopo pre-
« detto ».

Nella specie la cosiddetta « autorizza-
zione dell'ENI » venne richiesta dal dottor

Di Donna con la lettera del 13 luglio 1979 (Documentazione, parte IV, pagina 79) nella quale si legge che: « Occorre che il « consiglio di amministrazione della TRA- « DINVEST, (il presidente non ha poteri « per un'operazione di questa importanza) « in analogia a quanto preteso dai membri « del consiglio in casi analoghi, per poter « deliberare l'assunzione del rischio, sia co- « perto da una preventiva autorizzazione « scritta dell'ENI che fornisca una valuta- « zione della necessità del rischio della ga- « ranzia, nel quadro generale dei rapporti « e delle contrattazioni intervenute per lo « acquisto del greggio. Valutazione che non « posso effettuare personalmente, per non « avere partecipato alle trattative in que- « stione e per non essere quindi a cono- « scenza degli elementi necessari a stabilire « il nesso di causalità fra acquisto del « greggio e provvigioni e conseguentemente, « tra acquisto del greggio e rilascio della « garanzia ».

In risposta a tale richiesta il professor Mazzanti scrisse in data 24 luglio 1979 al dottor Di Donna, direttore per l'attuazione, nei termini seguenti: « In riferimento alla « sua lettera 13 luglio la prego di voler « trasmettere alla TRADINVEST l'autorizza- « zione dell'ENI al rilascio della garanzia. « Questa operazione si rende opportuna « per l'interesse rilevante del gruppo a pro- « posito dell'operazione cui la garanzia si « riferisce » (Documentazione, parte VI, pagina 82).

In proposito il presidente dell'ENI, professor Mazzanti, nella lettera indirizzata al ministro Lombardini il 26 novembre 1979 (Documentazione, parte VI, pag. 104), ha precisato che « la giunta (si intende del- « l'ENI) ha definito, anni or sono, una co- « mune linea di comportamento per le fi- « nanziarie dell'ENI, stabilendo che opera- « zioni in favore di terzi, così come il ri- « lascio di fidejussioni debbono essere su- « bordinate all'esistenza di un interesse per « le società del gruppo ». L'autorizzazione « contenuta nella mia lettera del 24 lu- « glio decorso al direttore per l'attuazione « dell'ENI, non voleva, quindi, avere, né « poteva avere alla stregua degli statuti ri-

« spettivamente dell'ENI e dello TRADIN- « VEST, la funzione di rimuovere un osta- « colo o di costituire un presupposto giu- « ridico occorrente per le deliberazioni di « quest'ultima, la quale, tra l'altro, è una « società incardinata in un ordinamento « giuridico straniero. Tale autorizzazione ha « voluto, invece, rappresentare solamente « il giudizio del presidente dell'ENI circa « il particolare interesse che il gruppo ave- « va all'operazione che faceva capo alla « società AGIP, sia quale soggetto del con- « tratto di fornitura con la PETROMIN « sia quale soggetto del contratto acces- « sorio di intermediazione; « giudizio che « nella mia qualità di presidente, ho rite- « nuto di potere bene esprimere prevalen- « temente in considerazione delle funzioni « che attengono alla carica, ma anche in « considerazione del compito specifico affi- « datomi dal Governo di procacciare nuovi « approvvigionamenti energetici per i pres- « santi bisogni del Paese ».

La comune linea di comportamento cui si riferisce il professor Mazzanti secondo tali precisazioni è da porsi in relazione alla modifica dello statuto della SOFID (Documentazione, parte VI, pagina 89) e fu adottata dalla giunta esecutiva dell'ENI il 16 settembre 1976, senza peraltro formulare particolari procedure per accertare la sussistenza dell'interesse del gruppo ritenuta necessaria perché l'attività finanziaria della detta società (ed in conseguenza delle finanziarie da essa dominate) potesse essere indirizzata a beneficio di terzi.

Del problema della fidejussione non fu informato il ministro Bisaglia (Bisaglia, audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 7 dicembre 1979, pag. 31), ma egli ha dichiarato di avere appreso, da informazioni assunte, che garanzie bancarie di natura sussidiaria pur non essendo usuali non sono eccezionali (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 11). Nemmeno ne fu informato il ministro Stamatì (audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* 29 novembre 1979, pag. 17), problema che peraltro egli non riteneva « di competenza del suo di- « castero » (*ibidem*); né risulta ne sia stato

informato l'onorevole Andreotti (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pag. 101). Risulta peraltro nel verbale della giunta esecutiva dell'ENI, in data 16 novembre 1979, che « il « delegato della Corte dei conti esprime « avviso che la fidejussione rilasciata da « una società del gruppo per operazione « commerciale compiuta da altre società « del gruppo, non richiede intervento di « approvazione della giunta esecutiva: ciò « tanto più quando siffatto intervento non « è richiesto per l'operazione alla quale la « fidejussione si riferisce » (Documentazione, parte VI, pag. 137).

Quanto al presumibile ammontare dell'impegno massimo di garanzia da parte della TRADINVEST, il dottor Fiorini (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 67-68) ha dichiarato che si era dapprima pensato ad inserire « una clausola usuale sul mercato « internazionale per i pagamenti mensili ri- « petitivi, clausola denominata rotativa, la « quale permette che ogni mese si ritorni « e quindi si riprenda da zero. Avevamo « previsto che nell'esposizione mensile po- « tessimo arrivare per scioperi o altro fino « a tre mesi »... « Tale clausola però non « venne accettata dalla controparte »... « Noi abbiamo esaminato le differenze « quantitative e qualitative »... « E venim- « mo alla conclusione che di fatto le posi- « zioni contrattuali erano le stesse »... In- fatti « appena caricato il petrolio scatta « l'obbligo di pagare il 7 per cento e da « lì comincia la nostra esposizione, cioè « con il carico della prima nave: credo, il « 5 settembre, l'AGIP paga, aumenta con « il passare dei mesi, poi va a finire a « zero. Ricomincia dal mese successivo, « ricade a zero. L'AGIP paga di nuovo fin- « ché si arriva al terzo mese e si va a « zero completamente. Questa è l'esposi- « zione che è vera sia nei due testi di Pa- « rigi sia nella garanzia da noi rilasciata. « Vale a dire cioè che l'esposizione sale, va « a finire a zero, sale di nuovo e torna a « zero », sia adottando la clausola rotativa, sia la formula « della fidejussione rila- « sciata ». « C'è poi una possibilità di ri- « schio, cioè, quando le navi continuano a « partire e l'AGIP non paga: allora la no- « stra esposizione continua ad aumentare

« fino ad arrivare a 120 milioni di dollari » (*ibidem*).

In concreto, a seguito della decisione assunta dall'AGIP di non pagare le commissioni dovute, ha affermato il dottor Fiorini (*Resoconto* citato, pag. 66) « la nostra « esposizione è di 38 milioni di dollari ».

Il contratto stipulato con la PETRO-MIN prevede che possa sospendersene la esecuzione in caso di ritardo nei pagamenti (articolo 5, punto 3); in casi di forza maggiore (articolo 11, punto 1), costituiti da: calamità naturali; scioperi, serrate, interruzioni di lavoro od altri sommovimenti a danno della produzione industriale; azione di nemici pubblici, guerre, blocchi, insurrezioni, risse; epidemie; frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni; arresti e violenze civili ai danni di governanti ed altre persone; sommovimenti civili; esplosioni, danni parziali o integrali ai pozzi o alle attrezzature produttive; disposizioni governative - temporanee indisponibilità delle attrezzature per la fornitura del greggio, ovvero mancanza di energia elettrica usata per effettuare o ricevere le consegne di greggio a norma del presente contratto -; altre cause siano esse di tipo indicato o di altro tipo che esulino dalla possibilità di ragionevole controllo ad opera della parte che invoca la sospensione e che essa non è in grado di impedire o di superare malgrado l'esercizio di ogni ragionevole diligenza. Tali elementi, nella seconda parte del contratto, sono così precisati: incendi, esplosioni o altre catastrofi per maltempo, per cause di guerra, blocchi, obblighi di quarantena, embarghi, scioperi o altre agitazioni sindacali; per il mancato o parziale funzionamento di macchinari, delle attrezzature o degli stabilimenti; per la requisizione di materie prime, prodotti, stabilimenti o attrezzature o per altri simili o diversi atti da parte di autorità civili o militari; per arresti o restrizioni da parte del governo; per norme dell'autorità governativa o per altre cause indipendenti dalla volontà della venditrice analoghe alle cause qui specificate o di diversa natura. Le cause e gli eventi predetti che giustificano il ritardo o la man-

cata esecuzione da parte della venditrice nei casi in cui essa è direttamente interessata, giustificheranno altresì il ritardo o la mancata esecuzione da parte della venditrice quando essi riguardino il fornitore.

Quanto all'esistenza di un pre-contratto di garanzia, che il dottor Sarchi esclude recisamente (*Resoconto* 8 gennaio 1980, pagg. 59 e 78), il relativo problema appare superato dal fatto che al riguardo si svolsero laboriose trattative che si concretarono in una negoziazione non vincolata a precedenti impegni (Sarchi, *Resoconto* citato, pag. 60; Di Donna, *Resoconto* 8 gennaio 1980, pagg. 22 e 36; Fiorini, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 63, 64, 67, 68, 70).

G) Per quanto riguarda l'anticipazione fatta dalla IEOC alla SOPHILAU sulla base della prima fattura provvisoria per il periodo 28 luglio-31 agosto 1978, che doveva essere effettuata, secondo la procedura dei pagamenti concordata tra AGIP e SOPHILAU entro il 5 settembre 1979, è risultato (lettera del ministro per il commercio con l'estero 11 dicembre 1979 - Documentazione, parte V, pagina 1) che non essendo a quella data « ancora perfezionati gli *iter* procedurali per i « pagamenti tramite la banca italiana agente, e ritenendosi da parte dei servizi operativi AGIP oltremodo importante l'effettuazione puntuale del primo pagamento, « questi decidevano di mettere in essere le « seguenti operazioni:

« 1) TRADINVEST pagava 3.550.000 « dollari a favore SOPHILAU sul suo conto « presso la Swiss Bank Corporation di Ginevra, per conto IEOC tramite bonifico « a mezzo Banca della Svizzera italiana.

« 2) Tale pagamento veniva effettuato « per conto IEOC non avendo l'AGIP conti « autorizzati presso la TRADINVEST stessa ed essendo la IEOC controllata al 99,3 « per cento dall'AGIP stessa.

« 3) Veniva peraltro convenuto con la « SOPHILAU che per consentire il recupero della somma già pagata, il trasferi-

« mento dall'Italia, a fronte della fattura « n. 1 del 28 agosto 1979, fosse domiciliato presso la TRADINVEST stessa che « avrebbe proceduto a trattenere la somma « di 3.500.000 dollari.

« Per permettere ciò la fattura n. 1 veniva domiciliata presso la TRADINVEST « stessa anziché presso la Swiss Bank Corporation di Ginevra.

« 4) Il 3 ottobre 1979, perfezionati gli « *iter* procedurali, l'AGIP era in grado di « ordinare alla Banca Commerciale italiana, « a fronte dell'autorizzazione MINCOMES « V/357876/700/176 del 18 luglio 1979, il « pagamento della fattura n. 1 del 28 agosto 1979.

« 5) La Banca Commerciale italiana « provvedeva al bonifico a favore della SOPHILAU presso TRADINVEST Bank and Trust Company of Nassau Ltd, effettuando il bonifico, dato che non esiste conto corrente di corrispondenza tra TRADINVEST e Banca Commerciale italiana, di un corrispondente comune alle due banche e questa era la Unione di Banche Svizzere di Lugano, con copertura tramite la Unione di Banche Svizzere di New York.

« 6) L'Unione di Banche Svizzere di Lugano, accreditava la somma ricevuta dalla Banca Commerciale di Milano alla TRADINVEST Bank.

« 7) La TRADINVEST a sua volta « provvedeva a riaccreditare il conto della IEOC presso di sé.

« Con questo riaccredito veniva chiusa l'operazione finanziaria messa in essere per assicurare il pagamento puntuale della fattura n. 1 del 28 agosto 1979 ».

Il ministro concludeva nella sua lettera: « alla luce di tali fatti emersi, e nello « esercizio delle mie funzioni, comunico « all'onorevole Presidenza che in data odierna ho impartito disposizioni agli uffici « competenti del mio dicastero di inoltrare all'Ispettorato UIC i dati esposti perché proceda, nell'ambito delle sue funzioni, ad acclarare il rispetto o meno dello « articolo 2 del disegno di legge 6 giugno

« 1956, n. 476, convertito con modificazioni, « nella legge 15 luglio 1956, n. 786 ». Al riguardo il dottor Di Donna ha dichiarato che la « IEOC ha svolto l'unico ruolo di « anticipato pagatore della provvigione - « scadente il 5 settembre - per talune difficoltà tecniche di trasferire la relativa « valuta. Poiché l'AGIP voleva mantenere lo « impegno al pagamento entro la data prevista, invitò la IEOC, sua controllata e « soggetto straniero, ad anticipare per pochi giorni questo pagamento: la società « vi provvede tramite la TRADINVEST, finanziaria dell'ENI, ed è stata regolarmente rimborsata dall'AGIP (audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 29 novembre 1979, pag. 22)... « Qui si sono assunti « tutti la responsabilità e questo testimonia che le cose si sono svolte di fatto « proprio così, cioè con una assunzione di « responsabilità da parte del dottor Baldassarri e del dottor Fiorini »... « Occorreva decidere fra la necessità di procedere comunque al pagamento per evitare - « così come si diceva - una perdita di immagine nei confronti di un contraente « straniero che avrebbe potuto ironizzare « sui soliti italiani che pagano in ritardo « ed un rischio illecito di carattere valutario ». (*Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 20 e 21).

Il dottor Baldassarri ha confermato che si trattava di una semplice anticipazione rientrata dopo trenta giorni (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 60).

Il pagamento anticipato fu fatto dalla TRADINVEST alla SOPHILAU per conto della IEOC « poiché quest'ultima aveva « un deposito » presso la prima (Di Donna *Resoconto* 8 gennaio 1980, pag. 21; Baldassarri, *Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 16).

Sull'argomento si veda anche quanto dichiarato dal dottor Fiorini (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pagg. 65 e 66).

Infine va dato atto che l'avvocato Battaglia, direttore dell'Ufficio italiano cambi, ha dichiarato (audizione ex articolo 143, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 7 dicembre 1979, pag. 33) « che vi è stato un accordo conosciuto il

« 3 ottobre che mirava a rendere più spediti i pagamenti della provvigione nella « misura di 3.500.000 dollari al mese. In « ciò non vi era nulla da obiettare sempre « che la cifra corrispondesse ad una percentuale del 7 per cento »... « Gli accertamenti dell'Ufficio italiano cambi si limitano agli operatori italiani nel caso in « specie alla COMIT; che se all'estero si « è verificata qualche irregolarità il relativo accertamento non rientra nei compiti dell'Ufficio italiano dei cambi e che « comunque non è ovviamente perseguibile « in Italia per difetto di giurisdizione » (*Bollettino* citato, pag. 34).

H) Nessun elemento di prova è stato acquisito su eventuali ritorni in Italia di tutta o parte della provvigione corrisposta per il contratto di fornitura dall'Arabia Saudita. Al riguardo, rispondendo ad una lettera del professor Mazzanti del 22 dicembre 1979 (documentazione, parte IX, pag. 3), la banca Pictet & C.ie di Ginevra, scriveva testualmente « vi confermiamo il « tenore del nostro comunicato stampa del « 5 dicembre 1979 ed in particolare la dichiarazione secondo la quale in nessun « momento noi siamo intervenuti per conto « su istruzione o a beneficio di autorità o « di persone italiane » (lettera 27 dicembre 1979, documentazione, parte IX, pag. 2).

Nel comunicato stampa cui si accenna nella lettera, la banca Pictet & C.ie, dichiara « in nessun momento noi siamo intervenuti per conto su istruzione od a favore di autorità o persone italiane. A nostra conoscenza le commissioni versate « per la conclusione del contratto in questione avevano un carattere ufficiale. Esse erano note ed approvate dalle autorità italiane e non dovevano in nessun « caso costituire una remunerazione illecita. In tale contesto vogliamo riconfermare che la Pictet ha per regola rigorosa, « quella di osservare scrupolosamente l'etica bancaria e non si presta ad alcuna « operazione che non sia irreprensibile ». Dal canto suo il dottor Fiorini (*Resoconto* 21 dicembre 1979, pag. 71) ha dichiarato « Voglio dire che professionalmente ritengo che il fatto di trattare con la Pictet

« abbia offerto completa tranquillità a me
 « e ai miei colleghi amministratori della
 « TRADINVEST... perché si trattava con
 « Pictet e con la sua collegata... » « Pictet
 « che è una primaria banca di Ginevra ha
 « firmato come tutte le altre banche sviz-
 « zere una convenzione il 9 dicembre 1977,
 « con la quale si obbliga non solo a non
 « intervenire in operazioni penalmente per-
 « seguibili, ma anche a non facilitare mo-
 « vimenti clandestini di capitali. A noi am-
 « ministratori di una banca, il fatto che
 « loro intervengano dà tranquillità a me-
 « no che non vi sia una connivenza o ab-
 « biano fatto un errore professionale grave.
 « Ritengo che la Pictet ci risponda di que-
 « sto; se dovesse venir fuori che hanno
 « facilitato dei trasferimenti di valuta il-
 « leciti ce ne dovrebbero rispondere moral-
 « mente e patrimonialmente »... « Quello
 « che ci dà la tranquillità professionale
 « non è neanche il fatto che la società SO-
 « PHILAU sia controllata dalla banca Pic-
 « tet; è il fatto che quest'ultima interven-
 « ga » (*Resoconto* citato, pag. 73).

SINTESI DEI RISULTATI ACQUISITI.

1. - Allo stato della legislazione vigen-
 te in Italia, le linee generali della politi-
 ca economica dello Stato, di cui è respon-
 sabile il Presidente del Consiglio dei mi-
 nistri (a norma dell'articolo 95 della Co-
 stituzione) al quale sono demandate la
 Presidenza del CIPE e del CIPI, si con-
 cretano, per quanto attiene agli indirizzi
 generali, attraverso il CIPE, e, per la poli-
 tica industriale, attraverso il CIPI, restan-
 do affidato per il settore delle partecipa-
 zioni statali il controllo conseguente al
 ministro, che è l'organo cui è affidata la
 vigilanza del settore. La prassi costante-
 mente seguita ha comportato finora che
 gli enti di gestione abbiano tenuto rap-
 porti per acquisire più diretta conoscenza
 di direttive ed indirizzi di ordine politico
 generale, per fornire le dovute informa-
 zioni, per esporre prospettive programma-
 tiche e conseguenti esigenze, sia con i
 presidenti del Consiglio, sia con i mini-
 stri delle partecipazioni statali e dell'indu-

stria sia con gli altri dei quali, secondo
 i casi, fosse coinvolta la competenza nei
 rispettivi settori.

Peraltro, l'articolo 12 della legge 12
 agosto 1977, n. 675, prescrive che il mi-
 nistro delle partecipazioni statali formuli
 e sottoponga all'approvazione del CIPI
 programmi pluriennali di intervento delle
 imprese a partecipazione statale (i quali
 devono uniformarsi alle prescrizioni det-
 tagliatamente fissate per quel che attiene
 alla destinazione dei finanziamenti, all'im-
 piego produttivo dei fondi di dotazione,
 alla localizzazione degli impianti, ai ri-
 flessi occupazionali) nel quadro degli in-
 dirizzi fissati in generale dal CIPE e, per
 la politica industriale, dal CIPI, nel ri-
 spetto della politica per il mezzogiorno.
 Il ministro delle partecipazioni statali è
 chiamato pertanto ad esercitare sia il con-
 trollo sulla rispondenza dell'attuazione di
 programmi agli obiettivi prefissati e sui
 ritmi esecutivi in rapporto ai tempi pre-
 visti; sia il controllo sui risultati gestio-
 nali (articolo 3 del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 554 del 1967).

Nella fattispecie in esame tanto il Pre-
 sidente Andreotti (*Resoconto* 19 dicembre
 1979, pagg. 5, 18, 28, 34; *Resoconto* 11 ge-
 nnaio 1980, pag. 101), quanto il ministro
 Bisaglia (*Resoconto* 11 gennaio 1980, pa-
 gine 29 e 30) hanno ritenuto che il pre-
 sidente dell'ENI si sia conformato alla
 richiamata prassi.

2. - Il Governo (nelle persone del Pre-
 sidente del Consiglio Andreotti e del mi-
 nistro delle partecipazioni statali Bisaglia),
 venne informato della necessità di
 ricorrere ad una mediazione dopo che l'in-
 carico al mediatore era stato conferito
 ed era stata da questi indicata la percentu-
 ale richiesta.

Si trattava, però, di un incarico ver-
 bale, di massima, affidato, per telefono,
 con rinvio a tempo successivo della defi-
 nizione e della formalizzazione in attesa
 di valutare l'effettiva incidenza dell'opera
 del mediatore sull'andamento delle tratta-
 tive per un auspicato sblocco della situa-
 zione di sostanziale immobilismo esisten-
 te che consentisse di giungere sia alla

firma del contratto di fornitura da parte dell'AGIP e poi da parte della PETRO-MIN, sia alla indicazione della *effective date*.

LA MALFA. Mi scusi, signor Presidente, queste sono valutazioni sue?

PRESIDENTE. No, questa è la sintesi che ho fatto io. La documentazione di tutto ciò, parola per parola, la troverà nella parte precedente, citata testualmente.

LA MALFA. Per esempio, quando lei dice che c'era una riserva di valutare l'efficacia dell'azione del mediatore...

PRESIDENTE. Questo è detto dalle persone che abbiamo udito nelle nostre audizioni.

LA MALFA. Quindi è riportato tra virgolette, come detto dagli interrogati.

PRESIDENTE. Non qui, in questa parte della mia bozza di documento ma è riportato tra virgolette nella prima parte dello stesso. Questa che io ora sto leggendo è la sintesi dei risultati acquisiti nell'indagine, altrimenti dovrei ricominciare a citare tutto, mentre le frasi che interessano le ho citate prima.

LA MALFA. È la sintesi, d'accordo; ma tra parentesi c'è scritto: Mazzanti, eccetera?

PRESIDENTE. No, non c'è scritto più.

LA MALFA. Quindi è il giudizio conclusivo della Commissione.

PRESIDENTE. Una sintesi conclusiva se la Commissione la farà propria. È una sintesi che consegue - lo dico con tutta consapevolezza - dalla documentazione che è stata raccolta e che è citata nella prima parte del documento; per ognuna di queste conclusioni, sono riportate nella parte precedente le frasi relative tra virgolette, e sono indicate le pagine e le date dei resoconti.

CRIVELLINI. Non è una valutazione...

PRESIDENTE. No, è una sintesi, a mio giudizio fedele, perché così mi sono sforzato di farla.

LA MALFA. Diciamo dunque che questa sintesi ha delle virgolette ideali...

PRESIDENTE. Ha delle virgolette che sono nella prima parte, altrimenti non si spiegherebbe perché mi sia sottoposto a tutto il lavoro che ha condotto a questo documento. Leggendo la sintesi, ciascuno che voglia meglio documentarsi può risalire, avendo letto la precedente parte, alle pagine a cui essa si ricollega, e da quelle può risalire ai relativi resoconti.

LA MALFA. D'accordo, chiederò poi di parlare quando lei avrà terminato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene. Garantisco, per quello che posso, che tutto ciò che qui è detto come sintesi è il fedele *microfilm*, per così dire, di quello che è scritto nella parte precedente. Non sarei potuto arrivare a questo se non mi fossi preso cura di raggruppare tutta la documentazione in un centinaio di pagine con i riferimenti testuali.

Proseguo ora nella lettura della sintesi dei risultati acquisiti.

3. - Le informazioni al Governo non si estesero al contenuto ed alle modalità dell'accordo di mediazione, né peraltro tali dettagli furono da parte governativa richiesti, essendo stato ritenuto che la conduzione delle trattative e le conseguenti valutazioni rientrassero nell'autonomia operativa dell'ente e fossero da lasciare alle concrete determinazioni del medesimo. Fu ritenuta sufficiente l'attestazione da parte del presidente dell'ENI che non fossero implicati nell'operazione, né in via diretta, né in via indiretta, interessi italiani e che questa si svolgesse nella più assoluta chiarezza e trasparenza, osservando rigorosamente le vigenti norme.

Peraltro prevalse negli orientamenti del Governo la valutazione, oltre che della convenienza economica del contratto, della rilevanza politica per gli interessi del paese, della instaurazione di rapporti diretti con l'Arabia Saudita, al di fuori della influenza delle multinazionali ivi operanti, nonché della consistenza dell'apporto che ne conseguiva ai fabbisogni energetici del paese.

Non si ritenne perciò da parte governativa che dovessero, a quel tempo, disporsi atti di accertamento istruttorio.

4. - Il Governo non venne specificamente informato che, in via parallela al contratto di mediazione, fosse stata concessa una garanzia: ne venne a conoscenza dopo che erano state manifestate intorno al contratto di fornitura di greggio saudiano ipotesi di sospetto ed erano insorte contestazioni e polemiche.

5. - Il ministro del commercio con l'estero non fu informato della garanzia (e per altro ha manifestato l'opinione che il problema non rientrasse nella sua competenza) ed in sede di istruttoria della domanda presentata dall'ENI, relativa al trasferimento di valuta per provvigioni, ritenne rientrante nelle proprie attribuzioni istituzionali soltanto la valutazione della convenienza complessiva dell'affare (tenuto conto del prezzo del greggio e dell'ammontare della provvigione) e della convenienza in termini valutari. Richiese però che il presidente dell'ENI dichiarasse formalmente che nella società SOPHILAU non fossero rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma, soprattutto perché venisse escluso che, fra la detta società e tutte le altre che l'ENI controlla e possiede all'estero, vi fossero legami di sorta. Richiesta da porsi in rapporto con l'articolo 2 della legge 8 ottobre 1966, n. 689, a norma del quale nell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, dopo il terzo, è inserito il seguente comma: « Il residente che costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute

dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività svolti in Italia come appartenenti a non residenti è punito ... »; norma contenuta anche nella legge 31 dicembre 1976, n. 348, articolo 1-bis.

6. - L'ampiezza dei poteri delegati al presidente dell'ENI dalla giunta esecutiva, senza che, per altro, siano stati al riguardo mossi rilievi dal collegio dei revisori o da altri organi cui è demandata la vigilanza sul settore delle partecipazioni statali, ha determinato il formarsi di una prassi, da lungo tempo consolidata, in dipendenza della quale la giunta esecutiva dell'ENI non è stata mai chiamata a valutazioni e decisioni o comunque al controllo sui contratti stipulati dalle società operative. In dipendenza di tale prassi le informazioni alla giunta esecutiva dell'ENI sul contratto di fornitura in questione, furono date una prima volta in termini di caratteristiche generali dell'operazione e poi in epoca successiva alla conclusione dell'accordo, senza per altro anche in tale occasione fornire particolari né sulla mediazione, né sulla garanzia.

In effetti il presidente dell'ENI ritenne, in conformità a quanto in precedenza praticato ed al sistema sempre seguito nei rapporti fra l'ente di gestione e le collegiate, che il contratto di fornitura di che trattasi e quelli ad esso collaterali non fossero classificabili tra i progetti o interventi « di una certa rilevanza » non contenuti nel *budget* finanziario-economico o che pur essendovi compresi richiedessero « al momento della decisione finale un esame *ad hoc* per la loro dimensione e per la loro importanza strategica ».

Né la giunta né il collegio dei revisori hanno manifestato al riguardo dissensi o rilievi.

7. - L'ampiezza dei poteri delegati dal consiglio di amministrazione al presidente dell'AGIP, ha determinato il formarsi ed il consolidamento di una prassi in dipendenza della quale il consiglio si riunisce mediamente ogni due mesi e ad esso è data soltanto comunicazione in merito a tutta l'attività operativa della società, mentre vengono sottoposte al suo esame le

nuove iniziative in campo minerario, l'approvazione degli investimenti, le partecipazioni azionarie. In realtà il consiglio ha investito di un'ampia delega, oltre il presidente, un vicepresidente per l'area mineraria, uno per l'area di programmazione e controllo, ed un amministratore delegato per la parte commerciale. Del contratto in questione il consiglio di amministrazione venne informato soltanto il 27 luglio, in termini brevi ma senza per altro precisare che si era fatto ricorso ad una mediazione e che il mediatore avesse richiesto una garanzia per il pagamento delle provvigioni. Il contratto fu considerato come « un normale contratto di acquisito di greggio », che avendo carattere di gestione e di realizzazione degli obiettivi e dei programmi non doveva essere discusso nel merito in sede di consiglio di amministrazione.

8) La necessità di valersi di un mediatore, e la reale possibilità del medesimo di incidere in senso positivo sull'andamento delle trattative, dallo sblocco della situazione di stallo che si era creata alla firma del contratto (nelle due fasi in cui questa si articolò) ed alla determinazione dell'effettivo inizio della fornitura, sono state oggetto di valutazioni positive e concordi da parte dei massimi dirigenti dell'ENI e dell'AGIP e costituirono la fonte delle scelte imprenditoriali in definitiva adottate, accettando la mediazione e la collaterale garanzia per il pagamento delle provvigioni. Tali scelte di cui i detti dirigenti si sono assunti la responsabilità si basarono sulla convenienza complessiva dell'affare e su un complesso di indizi, da essi ritenuti obiettivamente validi, circa la produttività dell'opera del mediatore.

Nella domanda presentata dall'ENI al Ministero per il commercio con l'estero, il mediatore venne indicato, su sua richiesta, come società SOPHILAU, in rapporto alla riservatezza dal medesimo pretesa.

9) Il presidente dell'ENI, in ciò confortato dal parere del consigliere della Corte dei conti delegato al controllo in seno al collegio dei revisori, ritenne che la fidejussione rilasciata dalla TRADINVEST in fa-

vore dell'AGIP non richiedesse intervento di approvazione della giunta esecutiva.

La cosiddetta autorizzazione di cui alla lettera del 24 luglio 1979 fu dal professor Mazzanti ritenuta semplicemente un modo di conformarsi a quella linea di comune comportamento che la giunta esecutiva dell'ENI aveva deliberato il 16 settembre 1976 in sede di modifica dello statuto della SOFID, e che implicava l'esigenza che venisse attestata dall'ENI l'esistenza di un interesse per le società del gruppo al compimento di determinate operazioni da parte delle finanziarie dell'ENI in favore di terzi.

Il limite di dieci miliardi per operazioni di fidejussione fissato in sede di delega da parte della giunta esecutiva al presidente dell'ENI è, per altro, testualmente riferito alle fidejussioni rilasciate dall'ente.

10) L'anticipazione fatta dalla TRADINVEST per conto della IEOC, poi entro breve tempo rimborsata, non diede luogo a richiesta di autorizzazione da parte del Ministero per il commercio con l'estero, essendosi ritenuto che alla medesima si potesse far luogo nell'ambito dell'autorizzazione concernente il contratto di mediazione. Ma su tale punto il ministro per il commercio con l'estero ha richiesto una apposita istruttoria da parte dell'Ufficio italiano cambi.

11) Prima che fosse indicata dal mediatore, in linea definitiva, come destinataria del pagamento delle provvigioni, la società SOPHILAU, furono considerate altre ipotesi: una, quella della società HERBLAU, senza neppure un seguito di esame; l'altra, quella della IEOC, scartata per ragioni tecniche. Tutti coloro che si sono occupati della questione hanno dichiarato non essersi mai prospettata l'eventualità che nelle varie ipotesi l'operazione fosse portata a termine senza la più assoluta trasparenza e nel più rigoroso rispetto delle leggi vigenti.

LA MALFA. Devo rilevare, signor Presidente, che non tutti sono stati concordi nel ritenere che l'ipotesi IEOC fu scartata per ragioni tecniche: infatti abbiamo agli

atti una dichiarazione che è stata la controparte araba a richiedere questo; ma a questa circostanza non si fa riferimento nella sua sintesi.

Solleverò il problema generale di metodo quando lei avrà terminato di leggere lo schema di documento conclusivo. Ma, se agli atti risulta, se in una nostra audizione è stato dichiarato che è stata la controparte a richiedere che non si procedesse attraverso la IEOC, se queste affermazioni sono, per così dire, « virgolettate », di esse vi deve essere testimonianza nelle conclusioni finali dell'indagine. Non si può dire che tutti hanno attribuito a ragioni tecniche la decisione di scartare la soluzione IEOC quando qualcuno ha detto che è stata una richiesta della controparte e quindi una decisione politica, per così dire.

Allora, il problema è di sapere quali sono i limiti di questo nostro lavoro.

PRESIDENTE. Credo che sia stato soltanto l'ingegner Barbaglia o il dottor Baldassarri ad accennare al fatto che questo abbandono dell'ipotesi IEOC lo avesse richiesto la controparte. Ma è un'osservazione rimasta isolata e contraddetta da tutte le altre risultanze della nostra indagine.

LA MALFA. Che significa « contraddetta »? Vi sono numerosissime osservazioni contraddittorie nel materiale che abbiamo raccolto.

PRESIDENTE. È una circostanza che ho ritenuto irrilevante, per la verità, onorevole La Malfa; avendo piuttosto posto l'accento sul conclamato proposito che tutto si svolgesse nella più assoluta trasparenza.

LA MALFA. Ma questo è importante, signor Presidente! Sono conclusioni del Presidente, non conclusioni...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa mia sintesi è offerta alla vostra valutazione. Questa è uno schema di docu-

mento finale, che ho redatto su mandato della Commissione per offrirlo alla vostra comune valutazione. Non siamo, pertanto, di fronte a delle conclusioni della Commissione. Ognuno dei componenti di questa Commissione potrà fare tutte le osservazioni che vorrà ed è proprio per questo che abbiamo deciso che questo schema di documento fosse comunicato nell'odierna seduta e che vi fossero a disposizione sette giorni per riflettervi sopra, prima della seduta successiva.

LA MALFA. Sì, ma intendo comunque riservarmi di avanzare un rilievo di metodo.

PRESIDENTE. Certo, onorevole La Malfa. Proseguo nella lettura dello schema che ho predisposto. « 12. - Il Governo, presieduto dall'onorevole Cossiga, pur avendo deciso di utilizzare strumenti di accertamento diversi da quelli suggeriti all'atto delle consegne, dall'onorevole Andreotti, dispose il compimento delle indagini che ritenne possibili. Esse non hanno dato alcun risultato apprezzabile, cosicché su possibili implicazioni di interessi italiani nella mediazione non si è potuto andare oltre l'attestato della Banca Pictet che esclude, in modo assai categorico, che tali implicazioni vi siano state.

13. - La legislazione vigente in materia di partecipazioni statali esige una seria rivalutazione, anche raccogliendo le indicazioni e le proposte che sono state formulate da commissioni di studio o che emergono dai dibattiti parlamentari, sia per quanto attiene alla struttura stessa degli enti di gestione in base alle leggi che in atto li regolano, sia per quanto attiene ai rapporti fra i detti enti e le loro finanziarie e fra queste e le società collegate, sia per quanto attiene ai modi di esercizio dei controlli da parte governativa, in sede parlamentare, nonché da parte della Corte dei conti.

La vicenda di cui ci siamo occupati costituisce un monito dal quale non può non conseguire un deciso impulso nel senso anzidetto.

LA MALFA. Credo che, in primo luogo, la Commissione debba ringraziare il Presidente La Loggia per l'immane lavoro che ha compiuto per dare ordine alla materia che abbiamo affrontato; in secondo luogo credo che una riserva di dare un giudizio su questo documento nasca dalla necessità di leggere, come è stato convenuto, lo schema di documento finale predisposto.

Naturalmente noi ci troviamo in una situazione particolare. Infatti, la procedura che si era deciso di seguire nella seduta di stamane prevedeva la consegna dello schema di documento conclusivo alla Commissione in un momento precedente, per consentire di procedere all'esame dello stesso dopo un adeguato approfondimento. Oggi, invece, ci troviamo a dover seguire una procedura leggermente diversa (dovuta a ragioni che posso comprendere) perché in sede di Commissione si prende atto del testo proposto dal Presidente. Allora, siamo costretti a fare alcuni rilievi, per la chiarezza dei nostri lavori, che riguardano questa prima acquisizione delle informazioni forniteci dal nostro Presidente. Io mi limiterò a farne una, ed è una riserva sul metodo con il quale il Presidente La Loggia ha ritenuto di dover svolgere questo lavoro.

Noi ci troviamo nella condizione di doverci muovere secondo il disposto dell'articolo 144 del Regolamento, nel quale è detto che l'indagine conoscitiva si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti. Questo pone un problema delicato nella stesura del documento finale.

Noi possiamo dar conto di tutto ciò che è avvenuto, sottraendo a questo « tutto ciò che è avvenuto » le parti ripetitive, le cose irrilevanti, cioè, fare, in sostanza, un estratto di tutto quanto risulta agli atti; oppure, possiamo dar conto di ciò che abbiamo acquisito e di ciò che non abbiamo acquisito sui modi di esercizio dell'attività dell'ENI, con specifico riferimento alla fornitura di petrolio dall'Arabia Saudita.

Il Presidente ha scelto una via intermedia, quella, cioè, di dar conto di ciò

che si è acquisito (di una parte larghissima, probabilmente) e di giungere a delle conclusioni, che io non posso valutare perché egli le ha sinteticamente espresse solo adesso, che sono, essenzialmente, quelle relative al contratto che è all'origine della nostra indagine conoscitiva.

Io devo fare, ora, una riserva di metodo in merito a questo problema. Il lavoro del Presidente, rivisto per quelle mancanze che possono esservi, a mio avviso, si deve fermare prima delle conclusioni perché esse sono, per così dire, una terza ripetizione del materiale su cui noi lavoriamo, essendo già la parte generale una ripetizione di quanto già risulta dai nostri atti.

Esprimo, quindi, questa riserva chiedendo che l'ultima parte di questo lavoro sia attribuita o alla responsabilità del giudizio politico che si vorrà dare su questa operazione, che sia cioè una proposta di giudizio complessivo della Commissione già nella parte in cui essa acquisisce i risultati della indagine conoscitiva, oppure che lo schema di documento conclusivo sia diversamente redatto: come è per il problema delle ragioni tecniche in ordine alla mancata scelta della soluzione IEOC, che ho sollevato incidentalmente, e come è per il punto 13, che riguarda le conclusioni politiche generali e la necessità di rivedere le strutture degli enti che, certamente, non sono contenute nei lavori preparatori e nei documenti di base che il Presidente ha consultato.

PRESIDENTE. È solo un auspicio quello che noi facciamo.

LA MALFA. Quindi, il carattere misto di questa parte finale dello schema di documento che egli ci ha consegnato ci impone di valutare con molta prudenza il modo col quale giungiamo alla redazione definitiva del documento stesso.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di queste sue dichiarazioni, onorevole La Malfa.

Io sono stato incaricato di redigere una bozza e questo ho fatto. Tutto ciò

che essa contiene ha valore di proposta di una bozza. Questo era convenuto, e così io ho operato. Ho cercato di sintetizzare e di mettere in ordine circa 600 pagine stampate di resoconto delle quali ho fatto una sintesi di 104 pagine dattiloscritte. È probabile che mi sia sfuggito qualcosa, ma lo schema che io ho preparato può essere sempre integrato; per altro è soltanto una sintesi e non intende essere una conclusione.

LA MALFA. Forse non mi sono spiegato. Dal momento che abbiamo fatto una indagine conoscitiva sui « modi » di esercizio dell'attività dell'ENI, non possiamo a conclusione rappresentare soltanto ciò che è emerso, senza rappresentare ciò che non è emerso.

Se per ipotesi avessimo valutazioni diverse da quelle di coloro che hanno giudicato il contratto eccellente, dovremmo dare atto che esistono tali valutazioni. Non possiamo dire che la realtà è tutta contenuta nelle cose che ci sono state dette, perché è anche contenuta nei silenzi, nelle contraddizioni e nelle cose non dette.

CARANDINI. E nelle obiezioni fatte.

PRESIDENTE. Di tutto ciò ne danno notizia gli *Atti parlamentari*.

CRIVELLINI. Desidero prima di tutto ringraziare il Presidente per il lavoro svolto. Anche in seguito all'intervento fatto dal collega La Malfa, mi sembra che manchi al momento una valutazione politica di ciò che abbiamo appreso.

Mi riservo pertanto (e su questo vorrei avere conferma) di esprimere valutazioni politiche su tutta la vicenda dopo che avrò attentamente esaminato lo schema di documento conclusivo che ci è stato letto, soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte, quella che il Presidente ha chiamato « di sintesi ».

PRESIDENTE. Non apriamo ora un dibattito sulle osservazioni che sono state formulate. Il modo con il quale si concluderanno i nostri lavori sarà ovviamente oggetto di un dibattito tra di noi.

Non è affatto pacifico, comunque, che le Commissioni di indagine concludano i loro lavori con giudizi politici. Dovremo calibrare i risultati ed i contributi che potremo dare in relazione a tale indagine mantenendoci nei limiti del regolamento.

SINESIO. Desidero ringraziare il Presidente a nome del gruppo della democrazia cristiana per lo sforzo quasi sovrumano con il quale ha portato a compimento la sintesi obiettiva dei lavori finora svolti nel corso della nostra indagine conoscitiva.

Da parte nostra apporteremo alla stesura finale del documento il nostro modesto contributo cercando di attenerci agli obiettivi che hanno ispirato il lavoro del nostro Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio. Il seguito della discussione sullo schema di documento è rinviato alla seduta di giovedì 21 febbraio.

La seduta termina alle 12,25.